

Salvatore Micillo

SESSANTOTTO
UNA “RIVOLUZIONE” AMBIENTALE



Camera dei deputati

Legge 68/2015

SESSANTOTTO
UNA “RIVOLUZIONE” AMBIENTALE

*All'interno riflessioni di Raffaele Cantone, Stefano Ciafani,
Sergio Costa, Luigi Di Maio, Enrico Fontana, Toni Mira,
Paola Nugnes, Stefano Palmisano, padre Maurizio Patriciello,
Luca Ramacci e Franco Roberti*



“Conoscete la storia del colibrì ...?”

Nel maggio del 2015 quella goccia divenne un mare....”

INDICE

Premessa

Salvatore Micillo,
VIII Commissione Permanente
Camera dei deputati
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici),
firmatario legge 68/2015 1

Cantone Raffaele,
Presidente Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC):
*“Quanto sarebbe stato importante
averla già in quel lontano 1991”* 9

Ciafani Stefano,
Direttore generale Legambiente:
*“Un’efficace riforma di civiltà contro
ecomafie e inquinatori seriali”* 15

Costa Sergio,
Generale di Brigata, Comandante Carabinieri
Forestale Regione Campania: *“La legge n. 68
del 22 maggio 2015 è una buona legge”* 21

Di Maio Luigi,
Vicepresidente Camera dei Deputati:
*“L'unica ragione per cui questa legge
ha visto la luce è stato l'arrivo del
MoVimento 5 Stelle in Parlamento* 29

Fontana Enrico,
direttore mensile “La Nuova Ecologia”:
*“Efficace sotto il profilo repressivo, arresti e
sequestri che prima, non si potevano fare* 35

Mira Toni,
Caporedattore quotidiano “Avvenire”:
“Storia di una legge tanto attesa 41

Nugnes Paola,
Commissione Territorio, Ambiente e
Beni ambientali del Senato della Repubblica:
*“Una rivoluzione culturale, un valido
strumento di prevenzione e dissuasione
del crimine ambientale”* 47

Palmisano Stefano,
avvocato penalista, si occupa di tutela
dell'ambiente e della salute pubblica,
gestisce un blog su “Ilfattoquotidiano.it”
e su “Micromega” 55

Patriciello Maurizio,
parroco Chiesa San Paolo Apostolo
a Caivano (Na), sacerdote-simbolo della lotta
ai roghi tossici nella “Terra dei Fuochi”:
*“Occorre ritrovare e vivere il significato
esatto del verbo amare”* 61

Ramacci Luca,
magistrato, Consigliere Suprema Corte
di Cassazione, Terza Sezione Penale:
“Sull’avverbio abusivamente” 71

Roberti Franco,
magistrato, ex Procuratore nazionale Antimafia:
*“Le novità della legge. Procure ordinarie
e Procura nazionale Antimafia”* 77

SALVATORE MICILLO,
VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,
Camera dei Deputati

Duecentodieci. Tanti sono i chilometri che separano la Camera dei Deputati dalla mia terra, quella in cui sono nato e cresciuto, praticamente al confine delle province di Napoli e Caserta. Una terra bellissima che per me ha il nome di “casa” e che invece, per il resto d’Italia e del mondo porta tristemente il nome di “Terra dei fuochi”, la terra dei roghi di montagne di rifiuti, del sotterramento dei rifiuti tossici, degli scempi ambientali e delle vite spezzate.

Duecentodieci chilometri, una distanza apparentemente piccola da chi potrebbe e dovrebbe farsi carico delle emergenze della propria nazione, eppure enorme se, a questa, si aggiungono i vent’anni di tempo in cui soltanto poche comunità hanno lottato per riportare bellezza, giustizia e dignità nella mia terra. Vent’anni.

Sì, perché è fin dal 1994 che giaceva nei cassetti della politica italiana una proposta di legge mirata all’introduzione nel codice penale dei “Reati ambientali”. Proposta che, nel corso degli anni, non ha raggiunto nemmeno una volta i banchi delle Commissioni parlamentari, sui quali normalmente una legge comincia concretamente a prendere forma. Se ne trovano timide tracce solo in due riunioni del Consiglio dei Ministri del 1998 e del 2007, ma mai nei resoconti dei lavori di una qualche Commissione.

Quei cassetti venivano aperti solamente durante convegni o in occasione dell’allarmante scoperta dell’ennesimo crimine ambientale. Solo allora si tirava via la polvere dalle carte e si sbandierava, ancora una volta, l’esigenza di pene più severe a carico dei responsabili di tali crimini

Dopo i convegni e il clamore di qualche giorno, col calare delle luci della cronaca, i cassetti si richiudevano, e il tempo passava. Lento. Inesorabile.

Ma quella terra per me non è mai stata né una notizia da dare in pasto ai giornali, né solo un punto da mettere in un elenco di una qualche propaganda politica: quella terra è CASA MIA ed è per questo che ho cominciato la mia personale battaglia. Un lungo percorso fatto di denunce, proteste e lotte politiche – perché di vere e proprie lotte si è trattato – che mi hanno visto mille volte sconfitto ma mai arreso. Mi sono sempre rialzato e piano piano il problema ambientale è diventato di TUTTI. Siamo diventati una comunità che ha cominciato a lottare insieme e, con ostinata determinazione, con quell'ostinata passione che è tipica di chi difende la propria vita, la propria famiglia e la propria terra, proprio quando tutto sembrava restare fermo, io e miei compagni di viaggio abbiamo lanciato una nuova sfida e nel 2015, finalmente, è arrivata la svolta che tutti noi sognavamo e quelle grandi distanze geografiche e temporali, finalmente sono scomparse. Quella proposta è uscita dai cassetti della politica italiana e ha cominciata a prendere forma e sostanza per diventare a tutti gli effetti patrimonio dell'attuale ordinamento giuridico del Paese.

Un traguardo che sembrava insperato rispetto al quale -nonostante la mia firma sul testo approvato- non mi è mai piaciuto essere in prima linea tra coloro che hanno tessuto le lodi della legge. E non certo per presunzione, ma semplicemente perché bisognava verificarne prima l'applicabilità, l'efficacia e i risultati concreti che avrebbe prodotto nel tempo.

Era necessario verificare che il principio secondo il quale chi inquina paga, tanto banale quanto agognato nel nostro sistema legislativo, producesse un risultato reale, che trovasse un riscontro oggettivo nell'opera e nel giudizio di magistrati, esperti del settore, cittadinanza attiva, forze dell'ordine e tutti coloro che, a vario modo e titolo, avrebbero dovuto fare i conti con risultati, positivi o negativi, prodotti dalla nuova norma.

Per questo motivo ho voluto che fossero figure come i ma-

gistrati di Cassazione a pronunciarsi sull'incisività del disposto normativo, che fossero le forze dell'ordine a testimoniare la reale efficacia di questo strumento da applicare nella complicata lotta ai crimini ambientali.

Nella piena consapevolezza che una legge è destinata a restare sulla carta, se non ci sono magistrati che ne interpretano al meglio gli obiettivi, senza forze dell'ordine messe nelle condizioni di poterla applicare e, soprattutto, senza il giusto apporto del mondo della comunicazione che ha il compito di raccontarne cause ed effetti. Per tutto questo, e per rendere giustizia all'impegno profuso da esperti, personalità di spicco e addetti ai lavori -che sul campo ci hanno rimesso anche la vita- nasce questo libro.

Un testo in cui, a due anni e mezzo dall'approvazione in Parlamento della cosiddetta legge sugli ecoreati e, ad oltre venti anni dall'inizio di questa battaglia di civiltà e di vita, ho provato a tracciare un bilancio mettendo insieme le tante "voci" autorevoli di chi questa legge la sperimenta giorno dopo giorno, di chi la applica, di chi ad essa affida i risultati di lunghe e complicate azioni investigative.

Era dal 1996 che nessun iter legislativo, di quella che è la "madre di tutte le battaglie ambientaliste", aveva terminato il suo percorso parlamentare. Un traguardo che, troppe volte, si è rivelato solo meta e propaganda di chi della tutela ambientale faceva la sua stella cometa, un proposito che non trovava sponde, un desiderio di cambiamento di fatto mai raggiunto.

Nel 2013, però, si apre la XVII Legislatura e con essa il sogno si avvicina. La cosiddetta "ecogiustizia" non appare più tanto lontana e, pur senza minimizzare né nascondere alcune difficoltà, cominciano ad arrivare anche i primi incoraggianti segnali di concretezza.

Il 15 maggio del 2013, per la precisione, presento la mia pro-

posta di legge (Atto C.957). Dopo la prima lettura alla Camera avvenuta il 20 giugno 2013 seguita dall'apertura dell'esame in Commissione Giustizia, inizia ufficialmente quel percorso, conclusosi il 16 gennaio 2014, durante il quale abbiamo avuto modo di ascoltare, nelle audizioni per l'indagine conoscitiva, diversi esponenti dell'autorità giudiziaria ed investigativa.

Un iter legislativo a cui guardavano trepidanti, col sottoscritto, migliaia di cittadini e tantissime associazioni che pensavano: "Anche in questa legislatura ci avete convocati, ma sappiamo esattamente come andrà a finire, come in tutte le altre legislature in cui si è arrivati a un nulla di fatto".

E invece arriva il primo risultato insperato: il parere quasi unanime di approvazione da parte della Commissione Giustizia di un testo unificato che mette insieme le tre proposte di legge presentate sul tema dei reati ambientali. Un traguardo che rappresenta già di per sé una grande vittoria. Ma è solo la prima.

Il 20 gennaio dell'anno 2014 sul testo unificato inizia la discussione in Assemblea che si concluderà il 26 febbraio. Ma non è finita, la strada potrebbe essere ancora lunga. Mai distrarsi. Non sarebbe la prima volta che un testo, pur passato in uno dei due rami del Parlamento, si perda come un fiume carsico nei meandri delle agende parlamentari e, infatti, tra una "navetta" e l'altra, tra Camera e Senato, il percorso della legge rallenta e resta ferma al Senato per un anno. Tanto che è stato necessario organizzare manifestazioni in piazza con associazioni e cittadini, petizioni, "campagne social" e appelli a non fermarsi: "Andate avanti!", ci dicevano.

Con i Comitati e le Associazioni volevamo scrivere il giusto finale di questa incredibile storia, fronteggiando chi, ovviamente, questa legge non la voleva affatto, oppure lavorava per farla slittare ancora, favorendo nelle calendarizzazioni d'Aula altri provvedimenti. Iniziano allora lunghi giorni di attesa, di speranze,

di messaggi lunghi come catene di sant'Antonio, tra mondi normalmente distanti ma qui alleati, tutti sullo stesso fronte: quello dell'ecogiustizia.

Insomma, le cose sembrano complicarsi nuovamente. E, proprio quando il timore di restare ancora una volta impantanati nella palude della burocrazia e delle pressioni interne ed esterne al mondo della politica, rivive in tutti noi, fortunatamente emerge e si fa prepotentemente avanti un concetto fondamentale chiamato "equilibrio delle parti". L'equilibrio tra due mondi contrapposti, differenti, tra chi considera l'ambiente come una terra di conquista da sfruttare, da saccheggiare, tra chi ritiene che tutto sommato le leggi ci sono già, e servirebbero solo più controlli e chi, invece, quella terra la vuole difendere ad ogni costo, in tutti i modi, con le unghie e con i denti, dedicando a questa battaglia tutto il proprio tempo e a volte la vita stessa, pur di proteggerla.

Arriviamo alla storica data, per molti potrebbe essere un giorno come un altro, ma per me è il giorno in cui viene tracciato un segno nella storia ambientale del nostro Paese. È il 19 maggio 2015!

Il Senato approva definitivamente il d.d.l. 1345-B rendendo Legge la riforma sui c.d. ecoreati che diventano una materia specifica inserita in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale. Per tutti è da quel momento la legge Sessantotto con la speranza che ha avuto inizio una "rivoluzione ambientale".

Mentre scrivo, ripercorro quei momenti e rivivo l'emozione di quando ero in tribuna al Senato, quando all'ultimo voto ci furono lacrime e abbracci con i colleghi.

"È legge! Ecogiustizia è fatta!" grideremo in piazza con Legambiente e tante altre associazioni e comitati. Finalmente.

Oggi, a distanza di due anni e mezzo, provo a mettere insieme i risultati che la Legge ha prodotto, raccogliendo le voci di chi

questa legge l'ha fortemente voluta e inseguita per 20 anni.

La difficoltà più grande? E' stata convincere gli indecisi e gli scettici che sedevano in Parlamento. Vincere la resistenza di una parte di Confindustria, secondo cui la legge avrebbe minato l'economia e la produzione della loro attività. Convincere le voci critiche diffuse dai media di chi ancora non capiva la necessità di stabilire in luogo delle obsolete sanzioni, pene edittali così alte, spiegare ogni volta perché i danni arrecati da un conclamato disastro o un inquinamento ambientale dovessero essere pagati con 15 o 20 anni di galera.

Ancora oggi mi sforzo di comprendere quanti, non avendo vissuto sulla propria pelle i 20 anni di emergenza rifiuti, manifestano dei dubbi. Forse per mancanza di conoscenza della storia di tutto quello che menti criminali siano state capaci di progettare e realizzare a danno di un territorio enorme, tanto da diventare veri e propri carnefici di popolazioni indifese e ignare di ciò che stesse accadendo loro.

A quelle persone probabilmente informate unicamente attraverso i tg nazionali, oggi vorrei spiegare una volta in più cosa significa svegliarsi e andare a dormire, giorno dopo giorno, mese dopo mese, con quell'olezzo costante di morte nelle narici che entra dalle finestre, e poi nei polmoni, e nei bronchi, senza distinzione tra donne, uomini, bambini o anziani. Perché la morte è morte, e non guarda in faccia a nessuno!

Quell'aria è la morte.

Alle persone che vivono a centinaia di chilometri di distanza vorrei far capire che quel territorio, il nostro territorio, è un territorio italiano. La provincia tra Napoli e Caserta è Italia, e la Campania è -e resta- uno dei territori più belli d'Italia nonostante, negli ultimi 20 anni, si sia creato un enorme buco nero, un pozzo senza fine, una voragine che ha ingoiato di tutto, tanto da essere

rappresentata su tutti i media nazionali ed internazionali, come il teatro del più grande scandalo rifiuti di sempre. Anche perché il sistema ben architettato, con la complicità di politici e imprenditori collusi a braccetto con i clan camorristici, era piuttosto facile: bastava scavare in un terreno, riempirlo di rifiuti e ricoprirlo di terra, null'altro. La macerazione la facevano il tempo e la terra.

Ma questo è il passato.

Il presente e il futuro lo affido a queste pagine e a quelle che seguono, augurandovi una buona lettura con le riflessioni offerte da personalità insigni che hanno legato il proprio nome, ciascuno in modo diverso, con il proprio impegno, alla più martoriata Terra d'Italia.

E permettetemi di stringere in un abbraccio fortissimo le famiglie che ancora piangono i propri familiari, gli abitanti che subiscono i roghi tossici e chi è stanco di pagare tasse ritrovandosi solo davanti a quelle nubi nere.

Il problema dei disastri ambientali non è di chi ci sta accanto o a qualche chilometro di distanza, ma è tuo, è mio, è di tutti noi che facciamo dell'Italia la nostra terra e la nostra casa.

Sessantotto è l'inizio di una battaglia, sessantotto è un modo di lottare e di essere, la resilienza stravolge i territori che sono sempre pronti a cambiare volto e metodi di lotta.

“Dobbiamo aspettare la legge n.68/2015 per arrivare finalmente a delle ipotesi di reato che erano quelle che avevamo sempre chiesto”

Federico Cafiero De Raho, procuratore della Repubblica a Reggio Calabria, “Festival dei libri sulle mafie”, Calabria, 17 giugno 2016

RAFFAELE CANTONE
Presidente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)

*“QUANTO SAREBBE STATO IMPORTANTE AVERLA GIÀ
IN QUEL LONTANO 1991”*

Per questioni di lavoro mi sono imbattuto più volte in quella che convenzionalmente viene definita “Terra dei fuochi”. Come magistrato, ai tempi in cui ero alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, insieme al collega Alessandro Milita ho avviato le indagini sullo smaltimento dei rifiuti del consorzio Ce4 e le infiltrazioni camorristiche nel suo braccio operativo, la società Eco4, che portarono fra l’altro all’arresto dei fratelli imprenditori Sergio e Michele Orsi. Più di recente, quando ero già all’Autorità nazionale anticorruzione, l’Anac si è occupata della discarica Resit di Giugliano, a suo modo un emblema e non a caso definita “madre di tutte le discariche”, prima con una ispezione e poi evidenziando una serie di irregolarità nell’appalto che hanno portato alla revoca. Tuttavia parlare in maniera univoca di Terra dei fuochi, soprattutto dopo l’esposizione mediatica che il termine ha assunto, non è facile. Con quest’espressione, efficace dal punto di vista lessicale ma un po’ vaga, si intendono infatti tre fenomeni diversi. In primo luogo l’intombamento operato dalla camorra, che a partire dagli anni’80 seppe abilmente sfruttare l’esigenza di trovare una sistemazione ai rifiuti, in particolar modo quelli pericolosi, che le grandi imprese (soprattutto del Nord) non riuscivano a smaltire. Un’architettura perfetta, fatta perfino di bolle di accompagnamento formalmente ineccepibili per gli imprenditori che ricorrevano al “servizio”, con cui un feroce ma marginale clan di camorristi, quali erano all’epoca i Casalesi, grazie al ruolo assunto scalarono le posizioni fino a diventare un gruppo egemone per denaro e influenza. Un sistema di cui per anni nessuno (ufficialmente) ha saputo alcunché, fin-

ché all'inizio del 1991 uno sconosciuto camionista piemontese si presentò in una clinica di Castelvoturno, intossicato dalle sostanze chimiche contenute nei fusti trasportati sul proprio automezzo e scaricati abusivamente nei pressi di Sant'Anastasia. Quell'autista perse la vista ma, ironia del destino, quell'episodio consentì di aprire gli occhi sul business messo in piedi dai Casalesi.

Non c'è solo l'intombamento però. Nel corso degli anni e delle emergenze, Terra dei fuochi è divenuto pure un modo generico per definire l'area in cui sono state posizionate le ecoballe, talvolta anche in territori agricoli particolarmente fiorenti. Per la camorra a business (illegale) si è aggiunto così un altro business (legale), grazie all'affitto dei terreni. Un gigantesco fiume di munnezza, come appaiono dall'alto i giganteschi teli azzurri posti a copertura dei siti di stoccaggio, col suo portato di miasmi e percolato, ha preso il posto di aree un tempo fiorenti, coltivate a pesche e mele annurche. Piramidi di spazzatura alte decine di metri che rappresentano un autentico monumento-vergogna al malaffare e all'incapacità politica e amministrativa di trovare una soluzione al problema, degna di questo nome.

Infine, nella sua accezione più propriamente "etimologica", per Terra dei fuochi si intende lo sversamento (che prosegue ancora oggi, operato in nero da aziende senza scrupoli) e la combustione illecita dei rifiuti, un fenomeno legato alle discariche abusive che disseminano l'area ma non sempre dovuto alla camorra (spesso piccole bande estranee alla malavita organizzata).

È evidente che una questione tanto complessa e multiforme, afferendo a problemi differenti fra loro pur nella comunanza di fondo, va affrontata con strumenti di vario tipo. E, se per i roghi tossici può "bastare" il mero controllo del territorio, va rilevato che, pur fra ritardi inammissibili, qualcosa finalmente ha iniziato a muoversi sul fronte delle ecoballe: a fine 2016 il governo ha

messo sul piatto altri 250 milioni e la Regione Campania nel frattempo ne ha iniziato la rimozione con la vigilanza collaborativa dell'Autorità anticorruzione, che controlla preventivamente tutti gli atti relativi agli appalti per assicurare il rispetto della legalità, e la presenza di militari della Guardia di Finanza alle operazioni di gara.

Ad agosto scorso, secondo dati ufficiali comunicati dalla Struttura di Missione di Palazzo Santa Lucia all'Anac, erano state rimosse circa 63 mila tonnellate di rifiuti: 596 nel sito di Masseria del Re e 14.396 a Masseria del Pozzo (Giugliano), 18.569 al depuratore di Marcianise, 15.162 a Taverna del Re (Villa Literno), 7.850 a Coda di Volpe (Eboli), 6.436 nell'area interna Stir (Pianodardine).

È chiaro che si tratta solo di un primissimo passo, dal momento che nel Piano stralcio operativo i "Rifiuti stoccati in balte", come vengono definiti burocraticamente, sfiorano il milione di tonnellate (961.934 per l'esattezza). Solo per questa porzione, che rappresenta una quota minoritaria rispetto al totale, siamo dunque ad appena il 6,5 per cento del lavoro svolto. Ci vorranno anni e anni ma è indubbio che quanto meno qualcosa ha iniziato a muoversi, anche se, bisognerà tenere alta la guardia, per evitare che, chi ha fatto affari milionari con lo smaltimento illecito adesso si arricchisca anche con quello legale.

C'è infine l'esigenza di bonificare i territori che sono stati oggetto dell'intombamento di rifiuti, che attualmente rappresenta l'aspetto dove è maggiore il ritardo, come mostra proprio il caso della discarica Resit. Una mappatura vera e propria, infatti, allo stato non c'è ancora e i collaboratori di giustizia spesso non hanno fornito informazioni precise al riguardo.

È in questo ginepraio di vicende simili ma tutte diverse fra loro che è andata a inserirsi l'attesa legge sugli ecoreati. Non entro nel merito del provvedimento da un punto di vista tecnico,

avendolo già fatto altri, ma ci tengo a sottolineare che ad esso va riconosciuto il merito di aver finalmente introdotto una serie di delitti fondamentali: l'inquinamento ambientale e il reato di morte o lesioni come sua conseguenza, il disastro ambientale, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica. Da magistrato penso a quanto sarebbe stato importante averla già all'epoca - in quel lontano 1991 in cui si scoperchiò ufficialmente il pentolone della Terra dei fuochi e negli anni successivi, quando i primi pentiti iniziarono a collaborare - per assicurare alla giustizia con apposite fattispecie di reato i responsabili di un tale scempio. Avrebbero fatto comodo a noi inquirenti in passato, ma almeno saranno a disposizione adesso, anche per contestare gli inconcepibili ritardi che ancora si trascinano nelle operazioni di risanamento.

Ora che la legislatura volge alla fine, considero questo provvedimento come una delle migliori prove che il Parlamento ha saputo dare in questi cinque anni: approvato come testo unificato scaturito dalle proposte di legge presentate da più forze politiche e votato da una maggioranza amplissima, a conferma che su grandi temi è possibile evitare di dividersi e trovare la necessaria convergenza. Non può dunque che farmi piacere che fra i primi firmatari ci sia anche il mio concittadino di Giugliano Salvo Micillo, che conosco fin dai tempi in cui, prima di fare il suo ingresso a Montecitorio, era un "semplice" attivista di Libera impegnato nelle attività antimafia.

Come mi è già capitato in altre occasioni, vorrei ribadire che quanto accaduto nella Terra dei fuochi non è solo colpa della criminalità organizzata. Occorre avere il coraggio di riconoscere che c'è stata una responsabilità della società civile sotto vari profili, su cui la camorra ha potuto contare per realizzare il suo disegno. Una parte, sebbene minoritaria, si è resa disponibile a fornire i terreni per gli sversamenti, con una gretta valutazione

economica e di breve periodo sulla pericolosità dei rifiuti. C'è poi una responsabilità più ampia di un pezzo significativo della popolazione, che a lungo ha fatto finta di non vedere un fenomeno che a volte aveva assunto dimensioni macroscopiche. Questa vicenda, come conferma anche il suo epilogo legislativo, ha però mostrato che c'è anche una società civile, sana e perbene, che si è sempre battuta in prima linea contro ciò che stava avvenendo (penso alla figura di don Patriciello e a tanti come lui che hanno profuso il loro impegno), lasciando così intravedere con speranza quel riscatto di cui la nostra terra ha più che mai bisogno.

“Due anni fa abbiamo approvato una importante legge sugli ecoreati. Adesso sono nel codice penale e sanzionati con grande severità: per il disastro ambientale fino a 15 anni di reclusione. E funziona, si pensi che in soli due anni ci son state già 12 sentenze della Cassazione.”

Raffaele Guariniello, ex sostituto procuratore della Repubblica di Torino, Anagni (Fr), 15 gennaio 2016

STEFANO CIAFANI,
direttore generale Legambiente

“UN’EFFICACE RIFORMA DI CIVILTÀ CONTRO ECOMAFIE
E INQUINATORI SERIALI”

Con Salvatore Micillo, compagno di una delle più importanti battaglie fatte dalla nostra associazione in Parlamento, sembra anni che ci conosciamo. In realtà la nostra avventura comune, diventata poi un’amicizia personale, è iniziata solo pochi anni fa. Poco più di 4 per la precisione.

La prima volta che l’ho incontrato infatti è stato il 15 ottobre 2013 nella Sala del mappamondo della Camera dei deputati. Quel giorno partecipavo con Enrico Fontana, allora responsabile del nostro Osservatorio ambiente e legalità, in Commissione Giustizia a Montecitorio alla prima audizione dell’indagine conoscitiva sulle proposte di legge sui delitti contro l’ambiente del Movimento 5 Stelle, primo firmatario Salvatore Micillo, e del Partito democratico, a prima firma Ermete Realacci (il video è visionabile a questo link: <http://goo.gl/OmktBV>). Il testo proposto dall’on. Serena Pellegrino, di Sinistra Ecologia e Libertà, è stato unificato successivamente grazie anche al gruppo di lavoro costituito dall’allora ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e presieduto da Raffaele Piccirillo, ex giudice per le indagini preliminari di Napoli che si era occupato di importanti indagini contro camorristi e trafficanti di rifiuti in terra di ecomafia.

Dopo aver ascoltato la premessa dell’on. Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia, e dopo aver fatto il nostro intervento per chiedere ai parlamentari di approvare finalmente una legge che avevamo iniziato a chiedere nel lontano 1994 e per commentare i disegni di legge presentati, chiese la parola un giovane parlamentare che non avevo mai conosciuto prima. Era lui, Salvatore Micillo, parlamentare eletto in Cam-

pania e attivista ambientalista di Giugliano, in piena Terra dei fuochi, che durante l'audizione usò parole piene di significato per le nostre orecchie: "Io provengo da quei territori (...). Per vent'anni ho studiato i Rapporti Ecomafia, verificando come non ci fossero cambiamenti. (...). Vivendo in quei territori si comprende realmente che si sta non solo inquinando un territorio, ma si sta uccidendo l'intera popolazione. Ringrazio ancora Legambiente per i vent'anni di Rapporti che hanno creato una coscienza che forse adesso si sta risvegliando. Mentre fino a oggi ne parlavano soltanto loro, adesso speriamo di usufruire di questa indignazione nazionale per portare avanti qualcosa (l'approvazione della legge ndr) che consideriamo vitale".

Iniziava quel giorno un'avventura che ci ha visti lavorare fianco a fianco ogni settimana per seguire l'iter tortuoso nei quattro passaggi parlamentari tra Camera e Senato. Sono state innumerevoli le telefonate fatte per confrontarci sui passaggi più delicati nei due rami del Parlamento, diverse le sue partecipazioni ai sit-in organizzati insieme alle altre 24 associazioni del cartello "*In nome del popolo inquinato - ecoreati subito nel codice penale*" (il video della manifestazione del 24 febbraio 2015 davanti al Senato è visionabile al link <http://goo.gl/42y8BK>), fino alla conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle in Senato il giorno prima dell'approvazione definitiva della legge fatta insieme a Luigi Di Maio, Paola Nugnes, Maurizio Bucarella ed Enrico Fontana (il video della conferenza stampa è visionabile al link <https://goo.gl/kO2WSw>). Un anno e mezzo abbondante di lavoro comune conclusosi il 19 maggio 2015 col voto definitivo a Palazzo Madama sotto ai nostri occhi, visto che Salvatore Micillo era sulla tribunetta per il pubblico, insieme al folto gruppo di legambientini presenti quel giorno storico per la nostra associazione e per il Paese.

Dal 29 maggio 2015, giorno dell'entrata in vigore della legge

di iniziativa parlamentare sugli ecoreati, il popolo inquinato ha finalmente un potente strumento di difesa: i delitti ambientali della legge 68, approvati dopo 21 lunghissimi anni di lavoro della nostra associazione. I reati di inquinamento, disastro ambientale, omessa bonifica, solo per citarne alcuni, sono sempre più utilizzati dalle procure di tutta Italia. I cittadini singoli e quelli organizzati in associazioni o comitati, grazie a queste novità normative, potranno contrastare al meglio le illegalità ambientali che, fino alla metà del 2015, rimanevano spesso impuniti. Un'impunità che era garantita a ecocriminali, ecomafiosi e pseudo-industriali grazie al fatto che fino alla metà del 2015 tutti i principali reati ambientali erano considerati minori dalla normativa italiana. Per dirla con una metafora semplice ma immediata, che abbiamo utilizzato migliaia di volte nei due decenni di analisi del fenomeno delle ecomafie e di pressione sul Parlamento e sul Governo per far approvare la legge sugli ecoreati, i reati ambientali erano considerati "meno gravi del furto di una mela al supermercato". È grazie a quella normativa blanda che si sono compiuti veri e propri disastri ambientali in tutto lo Stivale senza che nessuno pagasse per l'inquinamento procurato e per i danni alla salute causati.

Era successo nella Terra dei fuochi in Campania, a Taranto e Brindisi in Puglia, a Gela e nel siracusano in Sicilia, nella Valle del Sacco nel Lazio, a Bussi sul Tirino in Abruzzo, a Brescia e Mantova in Lombardia, negli stabilimenti Eternit, a partire da quello piemontese di Casale Monferrato, sulla collina di Pitelli nei pressi di La Spezia, solo per citare alcuni casi finiti sulle cronache nazionali. Lo stesso era accaduto sui fiumi Fratta e Gorzone e nelle falde di 3 province in Veneto inquinati dal polo conciaro e dalle industrie chimiche della zona, sul torrente Lerone in Liguria inquinato dagli scarichi contenenti un cocktail micidiale di sostanze a partire dal cromo esavalente, lungo l'asta del fiume Sarno in Campania, per citare casi forse meno noti

sulle cronache nazionali ma ugualmente importanti per la gravità della situazione ambientale.

Oggi i cittadini, grazie ai nuovi delitti ambientali del Codice penale, possono segnalare a enti di controllo, magistratura e forze di polizia casi di inquinamento che possono essere contrastati con strumenti davvero efficaci contro i “ladri di futuro”, come la possibilità di uso delle intercettazioni telefoniche e ambientali, l’emissione di ordinanze di custodia cautelare come l’arresto, la responsabilità giuridica delle imprese, la confisca dei beni come per i mafiosi, il raddoppio dei tempi di prescrizione, gli sconti di pena per chi bonifica o collabora con la giustizia.

Abbiamo corso una lunga ed estenuante maratona di 21 anni prima di tagliare il traguardo dell’agognata approvazione di una legge per far pagare davvero chi inquina nel nostro Paese. Alla fine ci siamo riusciti. Oggi i cittadini devono sapere che esiste una normativa ambientale che è in grado di tutelare l’ambiente, la salute delle persone e l’attività delle imprese oneste che subiscono la concorrenza sleale da parte degli inquinatori seriali.

I nuovi delitti sono stati utilizzati in tutta Italia per sequestrare depuratori malfunzionanti, per fermare l’inquinamento causato da attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (il primo delitto ambientale della normativa italiana approvato nel 2001), per intervenire su situazioni di inquinamento pregresso che continua ancora oggi a causare enormi danni ambientali in assenza di bonifica o per fermare attività illegali di vario genere, dalla pesca illegale a Taranto agli scarichi industriali non trattati a Chieti fino all’estrazione abusiva di inerti dalle cave o dai fiumi.

La legge sta funzionando. Lo dicono i numeri del nostro Rapporto Ecomafia ma anche quelli delle Procure e dei Tribunali pubblicati dal ministero della Giustizia, le statistiche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e la relazione

sull'attuazione della legge approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Tutti testimoniano l'incisività delle novità contenute nella legge.

L'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale è stata una grande conquista per l'Italia, oggi leader nella lotta agli eco-reati. Siamo in una nuova epoca in cui il ripristino della legalità ambientale e della giustizia non sono più una chimera. L'approvazione di questa legge è stata possibile anche grazie a chi, come Mimmo Beneventano, ha pagato con la vita nel 1980 il proprio impegno in difesa dell'ambiente e contro la camorra e alle tante persone che hanno accompagnato la nostra associazione in questo lungo percorso iniziato 23 anni fa, alcune delle quali non ci sono più, come la giornalista Ilaria Alpi, l'operatore tv Miran Hrovatin, il capitano di corvetta Natale De Grazia, il poliziotto Roberto Mancini, il magistrato Federico Bisceglia. Anche a loro va il nostro ringraziamento per aver contribuito a raggiungere questo obiettivo straordinario per il nostro Paese, grazie al quale il "popolo inquinato" d'ora in poi potrà difendersi nel migliore dei modi.

"La legge sugli eco-reati è una svolta epocale"

Marco Cavallo, comandante del Noe dei Carabinieri di Roma, Anagni (Fr), 15 gennaio 2016

**GENERALE DI BRIGATA SERGIO COSTA,
Comandante Carabinieri Forestale Regione Campania**

“LA LEGGE N. 68 DEL 22 MAGGIO 2015 È UNA BUONA LEGGE”

Premessa

Mediamente in Italia si producono, su base annuale, 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi. Tale produzione deriva da attività produttiva aziendale e non è configurabile come rifiuto domestico, quindi non ha una origine familiare. La quantità complessiva oscilla in funzione del momento economico che attraversa il Paese Italia con variazioni, in diminuzione o in ascesa, che oscilla di circa tre milioni di tonnellate. In realtà tale quantità è sottostimata, poiché non tiene conto degli scarti che vengono prodotti e che afferiscono all'attività produttiva non censita perchè in totale o parziale evasione fiscale.

Si stima che, annualmente, tale quantità sia sottostimata di circa 10/15 milioni di tonnellate. Le domande che si pone un investigatore specializzato nella materia ambientale è: da chi e come vengono prodotti tali rifiuti, come vengono gestiti ed, infine, dove vanno a finire.

Le rotte dei rifiuti leciti sono note e trasparenti, mentre il differenziale tra quelli lecitamente prodotti e quelli illecitamente gestiti sono spesso oscure e meno note. Essi certamente tracciano rotte nazionali, ma, molto spesso viaggiano anche su rotte internazionali.

Anni fa terminavano nel sottosuolo italiano, sia come seppellimento nei campi agricoli, sia come fanghi venduti come falsi concimanti o ammendanti, sia in alcune discariche autorizzate e illecitamente gestite, o infine, come materiali da mescolare a elementi costruttivi nel campo dell'edilizia.

Oggi, seppur in forma minore, seguono ancora queste rotte, ma, sempre più, viaggiano su canali internazionali in particolare verso quei paesi che hanno sistemi di controllo ambientale affievoliti da una legislazione non rigorosa, oppure affievoliti da un diffuso sistema corruttivo. Le tracce ci portano spesso verso paesi del continente africano, verso paesi asiatici o dell'ex blocco sovietico.

In alcune zone, come la Campania, questi rifiuti sono anche abbandonati in campagna e poi incendiati dando origine ai noti "roghi tossici".

L'avvento della legge 68/2015, comunemente conosciuta come legge sugli EcoDelitti, ha molto aiutato il sistema di tutela posto in essere dallo Stato Italiano, e ha evidenziato come il gap legislativo in materia repressiva ambientale sia durato troppi anni rispetto alle prime evidenze giudiziarie sull'argomento che, ormai, risalgono all'inizio degli anni '70.

I meriti della legge 68/15

La legge n. 68 del 22 maggio 2015 è una buona legge, certamente migliorabile e frutto di una necessaria mediazione parlamentare. Ma è una buona legge dalla quale partire per costruire un vero sistema di tutela ambientale, territoriale, sanitario ed agronomico nel Paese Italia. Molti ancora pensano che la tutela ambientale sia un settore a parte rispetto al resto dei sistemi produttivi o di tutela e ragionando in termini di comparto stagno non si rendono conto che la settorializzazione è proprio il limite applicativo del sistema di tutela. L'ambiente è certamente un mondo che attraversa altri comparti dell'agire dell'uomo. L'economia si intreccia e si plasma guardando, sempre di più, alle logiche ambientali ed addirittura l'economia finanziaria oggi entra prepotentemente nel mondo della tutela ambientale (pensiamo ai *future*, ai

derivati ed al sistema dei *bond*). L'agricoltura non è indenne da uno stretto collegamento con il sistema ambientale, basti pensare allo stretto rapporto che intercorre tra tutela delle falde acquifere e del corpo idrico con lo scavo e utilizzo dei pozzi irrigui necessari per la coltivazione in pieno campo. O ancora come non porre in relazione al rilascio di eventuali sostanze nocive nei terreni agricoli e la loro successiva compatibilità con la coltivazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale. Il rapporto dell'ambiente con la tutela sanitaria della vita umana o animale è ormai evidente a tutti. Tralasciando le diverse scuole di pensiero scientifico circa l'analisi del rapporto tra gestione illecita dei rifiuti e degli inquinanti e incidenza delle manifestazioni tumorali nella vita umana per la qual cosa eminenti scienziati stanno approfondendo le proprie ricerche, già basti pensare al rapporto tra amianto, nelle sue varie forme, e la vita umana. Oppure l'emissione in atmosfera di fumi o esalazioni pericolose quanto incide sulla salute umana o sulla qualità della vita.

Insomma, oggi parlare di settore ambiente senza avere una visione olistica del territorio significa voler ridurre la questione a poca cosa e non voler affrontare il cambiamento dei sistemi mondiali. Quindi, in una parola: non risolvere la questione.

La legge 68/15 inizia il percorso di risoluzione complessiva della questione. Ovviamente non può e ne poteva essere esaudiva per il semplice motivo che una legge a rilevanza penale, per quanto ben congegnata e pregnante, non può portare in se elementi di soluzione definitiva. Può fortemente contribuire ad affrontare le questioni ambientali, ma non a risolverle.

La bontà della legge, dunque, non è solo nel suo impianto penalistico, ma è soprattutto nell'idea che fornisce al Paese: il Parlamento e l'azione politica ha iniziato a guardare all'am-

biente con occhi nuovi e con nuove prospettive. Adesso la legge va tagliandata dopo due anni di applicazione per migliorarne quegli aspetti che sembrano non chiari o di difficile applicazione, ma principalmente adesso è il momento di affiancare ad una legge a valenza repressiva altre norme primarie, ma principalmente secondarie (regolamenti, protocolli, standard ministeriali, decreti, ecc...) che consentano alla tutela ambientale di essere un elemento prioritario della vita produttiva italiana.

La legge 68/15, come tutte le norme penali si applica quando il reato si è consumato o è stato tentato. In un certo qual modo possiamo affermare che una qualsiasi legge penale va applicata quando le norme di controllo preventivo e di buon vivere hanno fallito. Quando, per una serie di situazioni, le norme che avrebbero dovuto tutelare il bene collettivo prima che qualcosa accadesse non hanno dato riscontro. Nel settore ambientale, anche per le interrelazioni con la vita umana e animale che innanzi abbiamo illustrato, arrivare al momento della tutela penale significa che qualcosa di grave al territorio, all'agricoltura, alla vita intesa nella sua più vasta accezione, è già accaduto. Noi non ce lo possiamo permettere!!!

La legge 68/15 ha quindi il grande ed indiscusso merito di aver posto, per la prima volta nella storia della Repubblica, al centro dell'agenda politico-istituzionale il bene ambiente e il legame che esso ha con i mondi collegati. Ha il merito, quindi, di poter consentire ai cittadini di reclamare a gran voce, adesso, di legiferare e decretare le ulteriori norme di corredo che sono necessarie per tutelare completamente e preventivamente il bene ambiente portando l'Italia ai primi posti nel mondo per sensibilità ambientale.

L'impianto della norma in parola è costruita per indivi-

duare, finalmente, in modo indiscusso il concetto di disastro ambientale e inquinamento. Ma anche il concetto penalistico di ecosistema, di matrici ambientali. Così come apre spiragli notevoli al concetto di bonifica introducendo un reato specifico di “mancata bonifica”. Elemento troppo spesso dimenticato del sistema che, per troppi anni, si è fermato al momento del sequestro o confisca senza mai prevedere un obbligo specifico sul “dopo”. Oggi la magistratura ha uno strumento in più per spingere e vigilare sulle bonifiche e sugli obblighi assunti dai soggetti competenti (privati o pubblici). Individua il concetto di controllo e di ostacolo al controllo consentendo agli organi preposti, che rammentiamo non sono solo le forze di polizia ma anche e soprattutto le agenzie regionali per l’ambiente che hanno recentemente tutte acquisito la funzione di polizia giudiziaria, di avere uno strumento di tutela concreto nella fase di esercizio del controllo sul territorio. Ha introdotto, momento storico, la possibilità di depenalizzare comportamenti penalmente illeciti con una sorta di “ravvedimento operoso” a patto e condizione che l’ambiente non sia stato danneggiato. Ha cambiato la storia della tutela ambientale da reato presupposto sulla base di tabelle di riferimento a reato consumato e dimostrabile concretamente.

Insomma, una rivoluzione copernicana del sistema di tutela penale dell’ambiente e del territorio che la Corte di Cassazione penale sta sposando nelle sue linee guida attendendo, necessariamente, una stratificazione giurisprudenziale.

Cosa ci aspettiamo adesso

Adesso bisogna considerare la legge 68/15 come una pietra miliare del sistema giuridico del terzo millennio in tema di tutela ambientale, come fu, all’epoca il Codice dell’Ambiente del 2006 e, ancor prima, il d.to L.vo 22/97 conosciuto come norma Ronchi (dal nome del Ministro dell’Ambiente dell’e-

poca).

Se, dunque, la norma sugli EcoDelitti è una vera conquista non può e non deve rimanere l'ultima. Altrimenti sarebbe norma nel deserto. È il momento di integrare il rapporto tra l'azione delle Agenzie di protezione ambientale regionali con il sistema di controllo; è il momento di avere un codice unico che racchiuda in se le attività di gestione agricola e ambientale, al fine di tutelare l'agricoltura nazionale e proporla sul mercato globale con sempre maggiore capacità di penetrazione economica, ma anche con maggiore capacità di tutela territoriale (pensiamo all'uso sconsigliato dei fitofarmaci); è il momento di definire il nesso di causalità tra presidio sanitario della vita umana e animale e ambiente costituendo banche dati e sistema di ricerca riconosciuti al livello internazionale e nazionale; è il momento di geolocalizzare le problematiche ambientali per affrontarle in modo sito-specifico e non generalizzato quanto generico; è il momento di avere i regolamenti attuativi sulla qualità dei suoli agricoli e delle acque di irrigazione; è il momento di stabilire, in modo chiaro e sicuro per il cittadino, chi si deve occupare delle bonifiche dei siti inquinati indicando una autorità nazionale sovraordinata; è il momento di chiarire quali sono i luoghi ed i territori che, secondo il principio di precauzione, ampiamente riconosciuto nel diritto internazionale, debbano essere interdetti alla coltivazione agricola in quanto fasce di rispetto e che debbano essere destinatari di impianti agroforestali di tutela; è anche il momento di spingere su progetti di riqualificazione ambientale e tutela che premiano, in particolare, gli interventi territoriali eco-compatibili; è, infine, il momento di indirizzare i fondi europei di sostegno al territorio, come ad esempio i POR, verso attività di tutela ambientale prima ancora che di sola e cruda tutela economica. È il momento, in ultimo, di riconsiderare la distribuzione delle competenze

ambientali e delle competenze ad esso connesse nella Carta Costituzionale. Adesso è, dunque, il momento di osare e di pensare in grande.

“La legge sugli ecoreati è delle più grandi e giuste riforme di sempre del codice penale. C’è voluta prima la Terra dei fuochi, purtroppo, ma ora proviamo a voltare pagina”

Giovanni Corona, sostituto procuratore del Tribunale di Napoli, Afragola (Na), 19 marzo 2016

**LUIGI DI MAIO,
Vicepresidente Camera dei Deputati**

**“L’UNICA RAGIONE PER CUI QUESTA LEGGE HA VISTO LA LUCE
È STATO L’ARRIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN PARLAMENTO”**

L’approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, meglio nota come “legge Micillo”, rappresenta senz’altro uno dei più importanti successi raggiunti dal Movimento 5 Stelle nella XVII legislatura, la prima che ci ha visto presenti nelle istituzioni parlamentari. Stiamo infatti parlando di un provvedimento che, introducendo una serie di nuove figure delittuose (i cosiddetti “eco-delitti”), ha rappresentato un segnale importante. Questo Parlamento, esaminando e approvando un testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ha saputo fornire risposta alle vicende inquietanti delle tante “terre dei fuochi” che conosciamo in Italia.

L’approvazione di una normativa che contribuisse a perseguire adeguatamente i reati ambientali è stato uno dei motivi per cui molti di noi, parlamentari alla prima legislatura, hanno iniziato a partecipare alla vita pubblica e ha rappresentato una delle stelle polari della mia e della nostra attività.

Proprio per questo è una legge che per noi ha una storia fantastica e ricca di emozioni. Ricordo infatti un aneddoto: nei primi giorni dopo il nostro ingresso alla Camera dei Deputati ho incontrato in un corridoio di Palazzo Montecitorio Salvatore Micillo, abitante di Giugliano in Campania, uno dei comuni al centro della “terra dei fuochi”, che mi fa leggere il testo di una proposta di legge e mi dice: “Luigi, io mi sono fatto assegnare alla Commissione giustizia per far approvare questo disegno di legge per il quale quei criminali che hanno distrutto il nostro territorio sotterrando rifiuti tossici pagheranno finalmente una pena adeguata e non, come in passato, l’equivalente di una mul-

ta per divieto di sosta”. Quindi, ho subito firmato questa proposta di legge con la speranza nel cuore che finalmente potesse essere approvata dopo vent’anni, durante i quali tutti i partiti ci dicevano di volere approvare una legge come questa, ma senza fare nulla di concreto. Solo chiacchiere.

Nei mesi successivi, Salvatore Micillo mi ha aggiornato sui passi in avanti del miracolo che stava portando avanti: prima la calendarizzazione e poi l’esame e l’approvazione in Commissione, infine l’approdo in Assemblea per l’approvazione da parte della Camera. Ero in Aula quel giorno, quando Salvatore si è alzato in piedi durante la discussione della sua proposta di legge per una dichiarazione di voto con la quale ha ricordato a tutto il Parlamento che, nella “terra dei fuochi” le mamme e i pastori si sono dovuti improvvisare guardie ambientali per controllare un territorio che i partiti non avevano mai protetto, mentre noi del MoVimento 5 Stelle in un solo un anno siamo riusciti a far approvare una legge, dopo vent’anni di discorsi inconcludenti.

La Camera ha approvato questa legge quasi all’unanimità. È quindi passata al Senato dove le nostre senatrici Paola Nugnes e Vilma Moronese sono riuscite a migliorare ancora il testo, inaspando ulteriormente i reati. Grazie allo sforzo di questi valorosi colleghi oggi abbiamo una legge che costringe chi inquina a bonificare e manda in galera chi sotterra i rifiuti tossici nei nostri territori.

Ricordo quel 19 maggio 2015, una data storica, quando mi è giunta la notizia dell’approvazione definitiva di questa legge. È stata un’emozione fortissima: sono numerosissime le “terre dei fuochi” in ogni regione d’Italia e finalmente quei criminali in giacca e cravatta che interrano rifiuti tossici e avvelenano i nostri bambini, i nostri genitori, i nostri fratelli causando malattie incurabili almeno pagheranno.

Come ho detto, stiamo parlando di una legge che doveva es-

sere approvata moltissimi anni prima. Abbiamo una data simbolo: il 1997 quando Schiavone andò in commissione parlamentare d'inchiesta a raccontare dove erano stati interrati i rifiuti nella provincia di Caserta. Nonostante che sia stata approvata da una maggioranza di quasi due terzi dell'emiciclo parlamentare e quindi con il sostanziale accordo sia delle forze di maggioranza che di opposizione, l'unica ragione per cui questa legge ha visto la luce è stato l'arrivo del Movimento 5 Stelle in Parlamento perché a quel punto non hanno più avuto alibi e non si sono più potuti nascondere dietro le loro parole vuote e inconcludenti, con le quali avevano da sempre preso in giro i cittadini. Questa legge è un nostro merito, perché se non ci fossimo stati noi sarebbe passata anche questa legislatura in silenzio.

Un altro aspetto molto importante che ho già accennato ma che vorrei sottolineare è che questa è una legge di iniziativa parlamentare. Penso, anche in qualità di deputato e di Vicepresidente della Camera, di poter rivendicare con orgoglio che una delle pochissime leggi approvate su proposta dei parlamentari e non del Governo è una legge così importante e attesa.

Infine, vorrei soffermarmi su un altro aspetto per cui sono molto orgoglioso di questa legge. Poco fa ho spiegato come, questa sugli ecoreati, sia stata una legge attesa per vent'anni. Ma, questo non significa che il Parlamento non faccia leggi: ne fa molte, ma troppo spesso inutili. Le Camere molto spesso approvano leggi per dire di averlo fatto. Questo congestiona spesso il nostro ordinamento perché lega l'approvazione di una legge alla sua notizia e non alla qualità del testo.

Il Parlamento ha gli strumenti per far fronte a tutto questo: il principale è senz'altro la funzione di controllo parlamentare, che però, non viene utilizzata. Anche da questo punto di vista, la legge sugli eco-reati fa eccezione e rappresenta un esempio di come dovrebbero essere trattate le leggi approvate in Parlamento.

Una volta approvata una legge ci dobbiamo preoccupare di verificare la reale efficacia di quella normativa, se non stia creando problemi. Insomma, questa legge, se da un lato rappresenta il buon modo di produrre le norme nel nostro Paese, ciò chiaramente non significa che non ci siano aspetti da migliorare.

È per queste ragioni che grandissima è stata la mia soddisfazione nell'apprendere che la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha chiesto agli Uffici di svolgere un monitoraggio sulla verifica tecnica dell'attuazione della legge sui reati ambientali.

Grazie a questa preziosa attività negli ultimi mesi abbiamo potuto trarre un primo bilancio di questa nuova tutela penale dell'ambiente, per capire se la normativa approvata stesse producendo i risultati attesi o se occorressero utili, eventuali correttivi e in quali termini.

Da questa attività di monitoraggio è emerso un dato molto importante, ovvero che è difficile raggiungere i diversi obiettivi fissati da questa legge senza nuovi o maggiori oneri finanziari. I nostri colleghi della Commissione ambiente sono riusciti ad impegnare il governo con un atto parlamentare, a destinare le risorse economiche derivanti dalle sanzioni penali pagate dal responsabile della contravvenzione ambientale per l'estinzione del reato in favore delle ARPA competenti. L'attuazione di questa proposta potrebbe agevolare il progressivo superamento di nodi interpretativi e criticità organizzative e consentirà verosimilmente una applicazione via via più diffusa ed efficace dei nuovi strumenti penali. Dobbiamo stanziare finanziamenti adeguati per l'attuazione di questa legge. Questo deve essere un obiettivo primario.

È inoltre emerso che, tra gli effetti positivi di questa legge non è da escludersi che, l'entrata in vigore delle nuove norme abbia generato meccanismi virtuosi nel comportamento dei cittadini. Sto parlando di quello che potremmo definire "effetto deterrenza", vuoi per una maggiore consapevolezza dei danni prodotti

dalle cattive pratiche oppure proprio per la consapevolezza del fatto che sono maggiori le sanzioni per questo tipo di reati. È emersa nell'attività di controllo, la necessità di allargare il campo di indagine, valutando anche altri aspetti, legati in particolare alla verifica di un eventuale aumento dei rifiuti smaltiti con metodi corretti e legali, per poter fare una controprova rispetto all'effettività dell'effetto deterrenza.

Penso che emerga con grande evidenza l'importanza del lavoro svolto, che dovrebbe essere fatto su tutte le leggi, o almeno su quelle importanti come questa: dopo 12 o 24 mesi dall'entrata in vigore si controlla se e come ha funzionato e si fanno le modifiche del caso. Noi dobbiamo fare il "tagliando alle leggi" per verificare che cosa ha funzionato e cosa no.

Vorrei concludere precisando che, sempre vivo nella nostra memoria, è il ricordo di tutti i genitori, fratelli e figli della nostra terra che sono morti dopo gravi sofferenze a causa dell'inquinamento che ci sta avvelenando. Tutto il nostro impegno degli ultimi anni, che vi ho raccontato, e quello dei prossimi, che – statene certi – non mancherà, è dedicato a loro e, in particolare, alle mamme della "terra dei fuochi". Ogni giorno ci impegniamo con i nostri martiri nel cuore e con lo sguardo rivolto al futuro perché tutto questo finisca e i responsabili siano assicurati nelle mani della giustizia con pene adeguate

“È molto importante la confisca dei beni e dei profitti, anche per equivalente, prevista nella nuova legge”

Vito Monetti, ex procuratore generale della Corte di appello di Genova, 10 febbraio 2016

ENRICO FONTANA,
direttore del mensile “ La Nuova ecologia”

**“EFFICACE SOTTO IL PROFILO REPRESSIVO, ARRESTI E SEQUESTRI
CHE PRIMA, NON SI POTEVANO FARE”**

Quando l'on. Salvatore Micillo mi ha chiesto di scrivere un mio contributo per questa pubblicazione della Camera dei deputati dedicata alla legge 68 del 2015, che introduce i delitti contro l'ambiente nel Codice penale del nostro Paese, la memoria è andata quasi immediatamente all'audizione del 15 ottobre 2013 presso la Commissione giustizia di Montecitorio. La prima di un iter legislativo tutto sommato breve, per una riforma di civiltà così a lungo attesa, che si sarebbe concluso diciassette mesi dopo, il 19 maggio del 2015, con l'approvazione definitiva della legge da parte del Senato.

Quell'audizione, iniziata esattamente alle 13,50, ha nei miei ricordi almeno due significati importanti: Legambiente, che rappresentavo insieme all'allora vicepresidente dell'associazione, Stefano Ciafani (oggi direttore generale), era la prima ad essere ascoltata; subito dopo i nostri interventi, ad aprire la discussione sarà proprio l'on Micillo, primo firmatario di uno dei tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare (gli altri erano stati presentati dall'on. Ermete Realacci e dall'on. Serena Pellegrino), che prevedeva, appunto, l'inserimento nel Codice penale dei delitti ambientali.

Nei giorni precedenti a quell'audizione ero tornato, ancora una volta, nella “Terra dei fuochi”, esattamente a San Cipriano d'Aversa, per un'affollatissima assemblea organizzata da associazioni e comitati di cittadini in una chiesa di quel martoriato territorio. E l'avevo ricordato, durante il mio intervento, affermando che se il nostro Paese avesse avuto, per tempo, le misure di contrasto ad ecomafiosi ed ecocriminali di cui stavamo discu-

tendo in quell'audizione, non ci sarebbero state le drammatiche conseguenze, per l'ambiente e la salute delle popolazioni locali, causate da oltre vent'anni di traffici, sversamenti e roghi di rifiuti, sostanzialmente impuniti.

Sono andato a riascoltare quell'audizione ma ricordavo bene le prime parole pronunciate dal deputato Micillo: "Vengo da quelle terre e ho vissuto questi venti anni crescendo con il Rapporto Ecomafia". Ho avuto anche io l'opportunità di rivestire ruoli politici e istituzionali. E conosco bene la pressione che si avverte, quando si ha la coscienza di svolgere questo ruolo a servizio dei cittadini, per l'urgenza di dare sostanza, concretezza al proprio impegno, soprattutto quando si hanno poteri e funzioni legislative. E posso immaginare i sentimenti che avrò provato quel giorno l'amico (spero di potermi permettere questa confidenza) Salvatore: soffrire per anni, sulla propria pelle, le conseguenze di un'ingiustizia, figlia di attività criminali a cui sembra impossibile porre rimedio e avere, finalmente, l'opportunità di contribuire, in maniera significativa, affinché quei crimini non restino impuniti. Si salda così, in qualche misura, un debito di riconoscenza verso chi ti ha votato e ti ha dato la sua fiducia, affidandoti le speranze di un cambiamento reale.

La realtà, come sappiamo bene, è molto più complessa, per cui non è mai opportuno adagiarsi sui risultati che si sono raggiunti. E, in fondo, quel giorno era davvero solo la prima tappa di quello che sarebbe stato l'ultimo miglio verso l'approvazione di una legge che, come Legambiente, sollecitavamo dal 1994, quando presentammo il primo Rapporto Ecomafia, allora insieme all'Arma dei carabinieri e all'istituto di ricerca Eurispes. Ma sapere che il primo firmatario di un disegno di legge che rimetteva in cammino quella riforma era un giovane parlamentare della "Terra dei fuochi", cresciuto, nella consapevolezza di quanto stava accadendo nella terra dove era nato grazie al lavo-

ro di ricerca e di denuncia che avevo curato per Legambiente, restituiva, anche a me, il senso di un impegno, fatto di preoccupazioni, arrabbiate, momenti di scoraggiamento e sacrifici, anche familiari.

La prima volta in cui mi sono letteralmente imbattuto con lo scempio ambientale dei territori che vanno dal litorale Domizio flegreo all'Agro aversano fino all'area nord della provincia di Napoli, era il 1990. Lavoravo al settimanale L'Espresso e scrissi un'inchiesta, accompagnata da una esplicita documentazione fotografica, sui traffici illegali di rifiuti che dal Nord del nostro paese finivano nei "laghetti", in realtà cave abusive di sabbia gestite dal clan camorristico dei Casalesi. Non accadde sostanzialmente nulla. Così come finirono nel vuoto (politico, istituzionale e, purtroppo, anche giudiziario) le denunce rilanciate nel 1993 da Legambiente, che, guidata da Ermete Realacci, allora presidente dell'associazione, accompagnò una delegazione di deputati in quei territori (unico media televisivo presente, la Cnn).

Non ebbero conseguenze, se non per chi le aveva fatte, neppure le coraggiose denunce di un altro giovane cresciuto in quelle terre: Raffaele Del Giudice, ora vicesindaco di Napoli, che mi telefonò la prima volta in Legambiente dopo un'intervista al Tg1 in cui raccontavo i contenuti della "Rifiuti Spa", il nostro primo dossier dedicato a quei traffici illegali di veleni che proseguivano indisturbati. E restarono sulla carta anche le relazioni approvate dalle diverse Commissioni parlamentari d'inchiesta, nate sempre dal lavoro d'inchiesta, analisi e denuncia di quegli anni, a cominciare dalla prima, approvata nel dicembre del 1995, in cui si segnalavano al Parlamento, con il sigillo delle istituzioni, fatti di estrema gravità che erano fin troppo evidenti già allora.

Quando con Peppe Ruggiero, altro componente di quel gruppo di lavoro che curava il Rapporto Ecomafia (insieme a Stefano Ciafani e Nunzio Cirino Groccia, oggi amministratore

di Legambiente) coniammo il termine “Terra dei fuochi” era il 2003. E già allora raccoglievamo decine di segnalazioni su quei roghi di rifiuti in cui si bruciavano scarti industriali e copertoni, rendendo l’aria irrespirabile. Dovranno passare altri dieci anni per avere, sull’onda di un’autentica sollevazione popolare culminata nel novembre del 2013 con il “Fiume in piena”, la manifestazione con decine di migliaia di persone che attraverserà Napoli, per avere il primo provvedimento governativo in materia.

Accade ancora oggi, purtroppo, che i roghi di rifiuti appestino l’aria di quei territori. Anche perché ogni volta che si abbassa l’attenzione delle istituzioni, le attività illecite si riprendono spazi e luoghi riconquistati alla legalità. Ma se forze dell’ordine e magistratura hanno, a differenza dei vent’anni e più trascorsi da quelle prime denunce, gli strumenti per intervenire in tutte le “Terre dei fuochi” del nostro Paese, lo si deve alla consapevolezza, verrebbe da dire alla testardaggine di chi non si è mai rassegnato. E continua a non farlo.

A poco più di due anni dall’entrata in vigore della legge 68, i primi dati raccolti non solo da Legambiente dimostrano l’efficacia di quella riforma sotto il profilo repressivo, con arresti e sequestri che prima, semplicemente, non si potevano fare. Ma forse è ancora più importante quello preventivo, più difficile da misurare ma di cui abbiamo trovato tracce e riscontri certi, a cominciare dalla crescita dei fatturati delle imprese che operano nell’impiantistica dedicata alla depurazione o all’abbattimento dei fumi. Oggi, il cinico calcolo costi-benefici che induceva non pochi imprenditori a violare coscientemente le norme ambientali per abbattere i costi di produzione, puntando sull’inefficacia di un sistema sanzionatorio esclusivamente di natura contravvenzionale e a prescrizione certa, non conviene più. Con beneficio dell’ambiente, della salute pubblica e delle imprese sane, rispettose delle regole del gioco e costrette finora a subire i danni

di una concorrenza criminalmente sleale.

Spiegando ai deputati della Commissione giustizia le ragioni per cui Legambiente sollecitava la definizione di un testo unico, che riassume i tre disegni di legge presentati da Micillo, Realacci e Pellegrino, (auspicandone una rapida approvazione), dissi, tra le altre cose, che parlavamo tutti di inquinamento ambientale ma quella definizione, nel nostro Codice penale, semplicemente non esisteva. Un po' come accadeva con la mafia prima dell'introduzione, nel 1983, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Oggi alle denunce di attività e interessi criminali corrisponde una norma, con sanzioni adeguate. C'è voluta davvero "una lunga marcia per l'ecogiustizia", come abbiamo scritto nel libro pubblicato da Legambiente dopo quel fatidico 19 maggio del 2015. Una "marcia" per una riforma di civiltà in cui abbiamo avuto la fortuna di avere, come compagno di cammino, il giovane deputato Salvatore Micillo.

“Ora avrei potuto lavorare molto meglio perché per fronteggiare la gravità dei reati ambientali ci sono strumenti adeguati. Con il nuovo assetto normativo le indagini contro gli ecoreati sono molto più efficaci. Restano i reati contravvenzionali, si aggiungono i delitti, ci sono anche le prescrizioni. Abbiamo finalmente un sistema completo”.

Nicola Serianni, sostituto procuratore della Repubblica di Novara, per anni titolare di inchieste sull'illegalità ambientale, Torino, 24 febbraio 2016

TONI MIRA,
Caporedattore quotidiano “Avvenire”, specializzato in dossier e approfondimenti sui temi dell’ambiente

“STORIA DI UNA LEGGE TANTO ATTESA”

Per quasi venti anni la presentazione del rapporto annuale di Legambiente si chiudeva con l’appello al Parlamento per l’approvazione dell’introduzione nel Codice penale dei reati ambientali, gli ecoreati. Un appello fatto dall’associazione ambientalista e da magistrati e uomini delle Forze dell’ordine. E ben 19 anni fa da Camera e Senato uscì una proposta molto articolata ma rapidamente dimenticata. Era frutto del lavoro della Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, allora presieduta dal “verde” Massimo Scalia, che approvò all’unanimità una proposta di legge per meglio combattere gli inquinatori. Il titolo, pur lungo e tecnico, era chiaro: “Introduzione nel Codice penale del Titolo VI-bis “Delitti contro l’ambiente”, e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’”Ecomafia””. Tre articoli, pene pesanti, aggravate in caso di danni alla salute, previsione della confisca dei beni, obbligo della bonifica. A lavorarci era stato il comitato presieduto dal senatore dei Verdi, Giovanni Lubrano di Riccio. Venne sottoscritto da deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari e diventò due disegni di legge che vennero depositati a Montecitorio e Palazzo Madama. La relazione che accompagnava la proposta partiva dall’analisi che “l’effetto deterrente e repressivo” delle norme in materia ambientale “a fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, è praticamente nullo, giacché le modeste sanzioni sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari”. Già allora si sottolineava come le mafie “hanno ormai individuato nel campo ambientale, e in

particolare nel traffico dei rifiuti, un nuovo e vantaggiosissimo business, di interesse pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti”. Ecco quindi la necessità di “un adeguamento legislativo che fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti”. Insomma c’era davvero tutto. Forse troppo...e non se ne fece niente. “Ci furono forti resistenze sia dal ministero della Giustizia che nel Parlamento, ma anche dai comuni. E così la nostra proposta si arenò”, ricorda amaramente Scalia. “Oltre a farci campagna elettorale, per alcuni parlamentari, non se ne fece nulla - aggiunge -. Anche perché, dobbiamo dirlo, allora del problema rifiuti non fregava niente a nessuno”. Eppure il dramma della “terra dei fuochi”, e non solo quello, era ben presente nei documenti della commissione “che mandammo invano a governo, ministri, regioni. Di più non potevamo fare. La colpa fu dell’ignavia dei governi nazionali e regionali, ma anche dell’isolamento in cui vennero lasciati associazioni e cittadini che allora si erano impegnati a denunciare. Non fu solo responsabilità della camorra. Troppi “onesti” restarono in silenzio. Ora per fortuna si sta rimettendo in moto una capacità di mobilitazione di soggetti che non sono più disposti ad essere presi in giro da vecchi e nuovi tromboni e collusi”. Così Scalia mi parlava il 3 novembre 2013, a più di un anno dalla campagna sulla “terra dei fuochi” lanciata da Avvenire dopo l’appello di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, voce del “popolo avvelenato”. E da pochi mesi, quasi raccogliendo il testimone di 15 anni prima, erano state depositate alla Camera due proposte di legge sugli “ecoreati”, molto simili a quella del 1998: la 342 del 19 marzo 2013, di Ermete Realacci (PD) e la 957 del 15 maggio 2013 di Salvatore Micillo (M5S), alle quali si era poi aggiunta la 1814 del 15 novembre 2013 di Serena Pellegrino (Sel). Il momento questa volta è favorevole. Così i

lavori parlamentari sono particolarmente veloci. Il testo unificato delle tre proposte viene così approvato il 16 gennaio 2014 in commissione e il 26 febbraio in aula. Quasi all'unanimità. Sembra un ottimo segnale. Ma la tensione e l'attenzione devono rimanere alte. Infatti al Senato la proposta si impantana nuovamente. Così l'11 giugno, in occasione della presentazione del rapporto "Ecomafia 2014" di Legambiente, il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti denuncia: "Non capisco che fine abbia fatto la proposta di legge, già approvata dalla Camera, che introduce finalmente i reati ambientali. Non c'è tempo da perdere, ogni giorno che passa è un regalo alle ecomafie". E due ministri si impegnano. Quello della Giustizia, Andrea Orlando chiede "una rapidissima approvazione. Quel risultato va portato a casa". Mentre quello dell'ambiente, Gian Luca Galletti fa "un appello al Parlamento ad accelerare. Ne abbiamo davvero bisogno. Noi come governo - assicura - faremo di tutto per sveltire l'approvazione". Parole che non vengono raccolte. Tutto torna nell'oblio fino alla fine del 2014, quando l'urgenza della legge viene confermata dagli esiti dei processi per la megadiscarica di Bussi e per la Marlane, la "fabbrica della morte" di Praia a Mare: prescrizione, così chi ha inquinato non paga. E questo grazie a norme vecchie, con prescrizioni brevissime, mentre la proposta ferma da dieci mesi al Senato, allunga i tempi e evita esiti di questo tipo. Lo dicono con chiarezza alcuni procuratori ai quali in quei giorni chiedo di commentare questi fatti. "Di fronte a fatti così gravi, che mettono in gioco la vita delle persone, arrivare a nulla è per noi più che mortificante - riflette il procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, oggi procuratore nazionale antimafia -. Noi il nostro lavoro lo facciamo, ma abbiamo le armi spuntate. C'è un senso di indagatezza delle leggi". Rincarare la dose Francesco Greco, procuratore di Napoli Nord, che copre gran parte della "terra dei fuochi": "Se arrivano assoluzioni o prescrizioni non è colpa del disservizio della giusti-

zia ma della legge che non c'è o è inefficace". Sulla stessa linea il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, che va oltre: "Non è colpa di chi indaga e neanche di chi emette le sentenze, che opera sempre col rischio della tagliola della prescrizione. Servono nuove norme ma anche maggiori controlli a monte altrimenti resta solo l'intervento penale ma spesso è tardi". E allora, denuncia il consigliere Roberto Pennisi che in Procura nazionale antimafia segue proprio il tema ecomafie, "quando c'è da fare una riforma a costo zero e non si fa, bisogna cominciare a sospettare cosa ci sia sotto. Qualcosa di grosso sicuramente. Dunque - accusa - è delittuoso il ritardo del legislatore". E finalmente, a più di un anno dal voto della Camera, il 4 marzo 2015 arriva anche il "via libera" del Senato. Ma con alcune modifiche che obbligano a un ritorno a Montecitorio. Si moltiplicano così gli inviti a non perdere altro tempo. Venticinque associazioni, guidate da Libera e Legambiente, che "In nome del popolo inquinato" firmano l'appello #senzatoccareunavirgola che invita il Parlamento a respingere le pressioni per modificare o rallentare la riforma. Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pur se indirettamente, si spende per la sua approvazione. "Senza entrare nel merito - dice il 7 marzo 2015 -, vorrei qui dare atto al Parlamento di aver compiuto un importante passo in avanti nella definizione del reato di disastro ambientale: un crimine grave finora sanzionato con pene inadeguate". Come dire, ora non fermatevi. E torna a parlare don Maurizio Patriciello che il 14 aprile lancia il suo ennesimo appello: "Fate presto! I cittadini della "terra dei fuochi" chiedono agli onorevoli deputati di approvare il disegno di legge sugli ecoreati. È urgente dare ai magistrati le armi per combattere e punire questo crimine odioso. Inquinare il Creato equivale ad ammazzare gli uomini". E entra nel merito. "Adesso la Camera dovrebbe evitare il rischio di rimandarlo in Senato modificandolo. Abbiamo il fondato timore che possa essere affossato. Non deve accadere". Il

rischio c'è e si chiama "air gun", le esplosioni in mare con aria compressa per la ricerca di idrocarburi il cui divieto è stato inserito dal Senato nella norma sugli ecoreati. Provocando la dura reazione delle società petrolifere. C'è il rischio di uno stop. Così arriva l'appello dei vescovi campani. "Il nostro popolo tanto martoriato - scrivono il 23 aprile - non può tollerare ulteriori e irresponsabili ritardi. Troppo grave è la situazione perché si possa continuare a non dotare lo Stato italiano di una valida legislazione sui reati ambientali. Reati da considerare a pieno contro la persona e la comunità". Ma il ping pong Camera-Senato non si ferma. L'aula di Montecitorio il 5 maggio approva infatti l'emendamento soppressivo dell'articolo sull' "air gun", obbligando a un ritorno a Palazzo Madama. Siamo in dirittura d'arrivo. Il premier Matteo Renzi fa sapere di essere pronto a mettere il voto di fiducia. Che alla fine non è necessario malgrado l'ultimo grave intervento del presidente di Confindustria, Giorgio Napolitano che esprime preoccupazione "per le conseguenze che un'impostazione antistorica e antindustriale del provvedimento potrebbe avere sul nostro sistema produttivo". Ma il 19 maggio, in quarta lettura e a stragrande maggioranza (170 sì, 20 no e 21 astenuti), il Senato chiude la partita. Gli ecoreati sono legge, dopo più di due anni di lavori parlamentari e dopo più di venti anni dalle prime proposte. "Finalmente! - scrivo nel mio editoriale su Avvenire - Lo può gridare il popolo avvelenato della "terra dei fuochi", lo possono gridare i familiari delle vittime dell'Eternit, gli abitanti di Taranto, Gela, Marghera, Crotona, Bussi e dei tanti disastri ambientali. Lo possono dire i magistrati che per anni hanno lottato contro gli eco criminali "con le armi spuntate". Finalmente davvero". E aggiungo: "Certo non ridaremo vita ai bambini della "terra dei fuochi" e ai papà dell'Eternit, ma almeno nel loro ricordo avremo verità, giustizia e un futuro migliore". Ora si volta pagina. E la si volta davvero come dimostrano le tante procure che in tutt'Italia, al Nord come al

Sud, hanno applicato la nuova legge. “Una legge che funziona”, è il loro commento.

“Se fino a ieri i magistrati guidavano una Topolino, ora con la legge sugli ecoreati hanno una Ferrari. Finalmente la magistratura ha strumenti efficaci per colpire chi inquina. Gli imputati non potranno più contare sulla prescrizione. La legge prevede anche una pesante responsabilità giuridica delle imprese. Oggi è più difficile farla franca”

Aldo De Chiara, magistrato della Corte d'appello di Salerno, 16 marzo 2016

PAOLA NUGNES,
Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del
Senato della Repubblica

**“UNA RIVOLUZIONE CULTURALE, UN VALIDO STRUMENTO
DI PREVENZIONE E DISSUAZIONE DEL CRIMINE AMBIENTALE”**

La legge 68/2015 è stata una vittoria, la vittoria di una lunga battaglia durata 21 anni e combattuta da tutti, da tutti i cittadini insieme ad associazioni e comitati ambientalisti, che non hanno mai smesso di credere necessario l'introduzione dei reati ambientali nel codice penale.

Questo, non solo per un intento punitivo, ma soprattutto per la funzione preventiva e dissuasiva, che una legge penale esercita; nei lunghissimi anni bui in cui i reati ambientali sono stati considerati alla stregua di semplici reati contravvenzionali, il concetto stesso di inquinamento ambientale, delle matrici acqua, aria e terra era considerato un danno da poco.

Eppure, nel giro di pochi decenni la malavita organizzata ha intuito quanto il business dei rifiuti fosse lucroso proprio perché poco controllato e molto poco sanzionato.

È celebre la frase del pentito di camorra, Nunzio Perrella, che, ebbe a dire al Procuratore Franco Roberti che “*a monnezza è oro*”. Spiegava il Perrella al Procuratore nel carcere di Vicenza nel lontano dicembre 1992 che egli non si occupava più di droga ma di monnezza. Poiché, gli diceva, è un affare che rende molto di più della droga e dove, soprattutto, si rischia molto meno.

Ventisei anni fa, quindi, già era tutto molto chiaro; di come si fossero organizzate le cosche per lucrare sui rifiuti, creando vere e proprie imprese mafiose mascherate con amministratori corrotti dalle tangenti con controlli inesistenti e conoscenza vasta di interi territori da avvelenare.

Ma, tutto questo in Campania era sicuramente iniziato almeno un decennio prima con la gestione post terremoto dell'Irpinia dove, troppi soldi erano arrivati, troppa gola avevano fatto alle organizzazioni malavitose, troppe Cave erano state scavate per la ricostruzione speculativa e tante buche poi quelle organizzazioni criminali pensarono di poter riempire con i rifiuti industriali e non, che provenivano dal nord, e non.

Ma, non solo di rifiuti si tratta anche di industrie estremamente impattanti che, con un apparato legislativo carente in materia ambientale ed estremamente permissivo, con procedure e con controlli scarsi ed inadeguati e molto spesso con enti deputati al controllo facili da corrompere e da mettere a libro paga, hanno devastato il nostro territorio dalle Alpi alla Sicilia.

Occorreva, chiaramente, un cambio di paradigma, era necessario che nell'immaginario collettivo si facesse strada l'idea di quanto importante e grave fosse il danno che queste organizzazioni criminali o che operano al limite della legalità stanno facendo alla nostra terra, alle nostre acque, all'aria che respiriamo e quindi di conseguenza alla nostra salute. E alla salute del nostro tessuto economico.

Era necessario ribadire con forza, con una legge parlamentare, che inquinare è un reato penale che va punito con anni di carcere, era necessario allungare conseguentemente i tempi di prescrizione dei reati ambientali affinché non avvenisse più come è avvenuto sistematicamente nel passato che, tanti reati non hanno trovato colpevoli, a causa del fatto che i processi intentati contro di questi sono quasi tutti decaduti per intervenuti tempi di prescrizione.

Questo è stato fatto, nel 2015, grazie ad un disegno di legge parlamentare, frutto di proposte legislative di diversa matrice politica, anche se non trasversale, una di queste proposte por-

ta la prima firma del nostro onorevole portavoce alla Camera Salvatore Micillo.

Salvatore Micillo, oggi parlamentare della Repubblica, è stato un giovane attivista di Giugliano, un comune del napoletano, tristemente noto alla cronaca per lo scempio del sito di stoccaggio di “ecoballe” più grande della Regione Campania, Taverna del Re, uno scempio ad opera della lunga emergenza rifiuti, dal 2001 il sito è stato progettato per ospitare “temporaneamente” fino a 4 milioni di tonnellate di CDR (combustibile da rifiuti) “nelle more” della costruzione dell’inceneritore di Acerra, dove, secondo il progetto di Fibre- Impregilo il CDR avrebbe dovuto essere bruciato, questa possibilità di accantonamento momentaneo. Nel frattempo che venisse costruito l’inceneritore, fu garantito alla Fibe, nel 1998, dal Commissario straordinario all’emergenza all’epoca il Presidente della Regione Antonio Rastrelli il quale aveva ricevuto “pressioni” in tal senso dall’Associazione bancaria italiana Abi. Si provvide a questo con l’aggiunta di poche parole nel contratto d’appalto, aggiunte successivamente all’aggiudicazione del bando di gara per la costruzione dei sette impianti di produzione di CD-R, (che CD-R di qualità non è mai stato). Quindi sicuramente con una forzatura probabilmente illegale e illecita delle condizioni dell’appalto che non ha trovato giustizia nel processo a carico della Fibe - Impregilo a causa dei pervenuti termini di prescrizione per gran parte dei capi di accusa.

All’epoca, come noto, l’incenerimento godeva di notevoli incentivi economici e, la evidente distorsione del progetto a favore di banche e imprese costruttrici di livello nazionale è stato all’origine e motivo dell’accumulo di oltre 7 milioni di ecoballe dal 2001 al 2008 in siti provvisori, e quindi non in discariche attrezzate ed adatte a riceverli, con il conseguente gravissimo danno ambientale, per la salute e danno economico per i citta-

dini, a cui ancora oggi, a fine 2017, non si è riusciti a porre una soluzione.

Quindi, non solo bande criminali e camorristiche come siamo abituati ad immaginarle, ma ad un'impreditoria ad altissimi livelli bisognava porre freno.

Tra il 2004-2013 i processi penali chiusi con prescrizione sono stati per l'esattezza un milione 550 2435.

Tra questi eclatante il processo eternit dove in Cassazione il PG annullò la condanna a 18 anni di carcere per l'unico imputato, il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, per le polveri killer delle fabbriche di Casal Monferrato, di Cavagnolo, di Rubiera e di Bagnoli, per intervenuti termini di prescrizione, cosicché oltre 2000 persone uccise dell'amianto respirato in 4 fabbriche italiane non hanno avuto giustizia, eppure il magistrato ha riconosciuto che "l'imputato è responsabile di tutte le condotte che gli sono state ascritte", ma che il giudice tra "diritto e giustizia deve sempre scegliere il diritto".

Ma, affinché i processi vadano a giusta conclusione non si deve operare solo sull'allungamento sacrosanto dei tempi di prescrizione ma anche provvedere a sfoltire i tribunali dai reati minori; anche per questo la legge 68 pone uno strumento innovativo le cui risultanze molto positive si sono riscontrate solo con il tempo e la messa in pratica, la legge 68 introduce una nuova possibilità di estinzione dei reati ambientali con l'adozione delle prescrizioni obbligatorie sulla falsariga di quanto previsto dal decreto legislativo 758/94 sul lavoro introdotto nella parte sesta bis del decreto legislativo 152 testo unico dell'ambiente, la modifica ha catalizzato l'attenzione degli operatori e ha finora registrato una sostanziale buona riuscita prevedendo l'estinzione del reato, se si provvede in tempi brevi e certi alla realizzazione di prescrizioni, che estinguono il pericolo di danno.

La legge, si sa, non può essere retroattiva, come è giusto che sia, essa non provvede che per il futuro, e, quindi, tutti gli scempi e le ferite ambientali inflitte alla nostra terra, alle nostre acque e alla nostra aria nel passato, prima che la legge 68 venisse promulgata, non potranno essere valutate con la norma penale, ma, c'è un reato in questa legge che può provvedere anche per il passato, il reato di "omessa bonifica" all'art. 452 terdecies, secondo cui chiunque sia obbligato per legge o da un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 80.000; con la vecchia norma di omessa bonifica della 152/2006 accade che, se il soggetto non dà mai inizio al progetto, non è perseguibile e solo se, una volta iniziato, lo realizza in difformità da quello autorizzato, è soggetto ad una sanzione. Quindi meglio non iniziare mai la fase di progettazione e di realizzo delle bonifiche per stare tranquilli.

Quindi la legge 68 è tante cose insieme: una rivoluzione culturale, un valido strumento di prevenzione e dissuasione del crimine ambientale, una giusta punizione penale dei reati ambientali con allungamento e raddoppio dei tempi di prescrizione, valido strumento per sanare in tempi certi condotte illecite che potrebbero causare danno ambientale se non corrette da opportune prescrizioni e un giusto strumento di coercizione a chi ha inquinato, a realizzare le dovute bonifiche.

Ma, la legge 68 è anche l'esempio di quanto valido possa essere il lavoro parlamentare quando al Parlamento viene data la possibilità di lavorare e di collaborare, pochi esempi abbiamo avuto in questa legislatura di validi lavori in questo senso, ma, in quei mesi di elaborazione e di confronto si è avuta la certezza di quanto il fondamento della nostra Costituzione, siamo una Repubblica parlamentare, sia valido sostegno degli interessi diffusi

e collettivi e quanto la distorsione di questo principio sia stata dannosa negli anni per il nostro Paese.

Eppure, non è stato facile, non lo è stato, poiché le convergenze non erano appunto trasversali, anzi, l'ostilità di una parte del parlamento è stata forte e determinata e non ci ha permesso di ottenere "la legge più bella del mondo", "la legge che volevamo" ma certamente un primo fondamentale passo nella giusta direzione.

La legge è stata costantemente boicottata da grossi portatori di interessi nella speranza di affossarla nuovamente come in precedenti legislature era già accaduto.

Gli interessi di Confindustria hanno fatto grande pressione su alcuni gruppi parlamentari in maniera forte e determinante, alla Camera in primis, rendendo il testo di legge foriero di pericoli di interpretazione, al punto che, quando dalla Camera ci arrivò al Senato, una serie di critiche, alcune reali e altre strumentali, vennero sollevate dalla società civile, dalla magistratura e da molti opinionisti; sicuramente fu nostra opinione che il testo al Senato andasse riacquisito affinché potesse essere lo strumento che poi si è rivelato, utile e fruttuoso (il recente studio che sulla legge si è avuto anche a cura della commissione bicamerale d'inchiesta di cui faccio parte, con la collaborazione delle procure e delle forze dell'ordine, ha dimostrato quanto, in due soli anni si è potuto fare di meglio e di più nel campo dei reati ambientali grazie a questa legge).

Al Senato la lotta è stata a tratti molto aspra. Da un lato la società civile e i movimenti ambientalisti con Legambiente in testa premevano e cucivano sinergie anche all'interno del parlamento, dall'altro, male inteso da Confindustria che, metteva tenaci bastoni tra le ruote del procedimento.

Ma, questa legge, in vero, non avrebbe mai dovuto preoccupare

pare Confindustria, anzi, una legge che tuteli la buona imprenditoria, che limiti l'illecito guadagno di imprese senza scrupoli che non rispettano la legge e con essa la giusta concorrenza leale, dovrebbe essere perseguita e voluta innanzitutto, da chi le imprese rappresenta. Ma, in Italia purtroppo oggi, evidentemente, non è così

“Con questa legge si eseguono subito le bonifiche. Prima sequestravamo ma i rifiuti rimanevano lì”

Daniele Manganaro, commissario capo di S. Agata di Militello - Taranto, 1 aprile 2016

STEFANO PALMISANO,
avvocato penalista, si occupa di tutela dell'ambiente e della
salute pubblica, gestisce un blog su "Ilfattoquotidiano.it" e
su "Micromega"

“LEGGE “ECOREATI”: UN’ECCEZIONE DI CIVILTÀ.
LA LEGGE HA SUPERATO TUTTI GLI ESAMI CUI È STATA SOTTOPOSTA
DAL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ”

“L’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

[...]

Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente...

[...]

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 (quelli contro l’ambiente e la salute umana, ndr) siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.”

Sono concetti importanti, per varie ragioni: anzitutto per il loro merito. Poi, per la fonte dalla quale derivano.

Il merito è l’affermazione della imprescindibilità dello strumento penale in chiave di tutela, anzi di “efficace tutela”, di beni giuridici fondamentali: come l’ambiente.

La fonte è la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Ma c'è un altro motivo per il quale quei principi devono ricevere particolare attenzione, specie in Italia: perché, in parte, essi non hanno mai avuto diritto di accesso nell'ordinamento giuridico nostrano, e soprattutto nell'applicazione concreta; in altra parte, ne sono ormai stati sostanzialmente espulsi.

L'idea per cui il diritto penale serve a proteggere un bene giuridico (dunque, un bene sociale) favorendo la "prevenzione" della commissione di reati a mezzo della sua funzione deterrente; in senso inverso, l'assunto per il quale se si vuole garantire una "efficace tutela" di quel bene giuridico (dunque, sociale) non si possa prescindere da sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive": questi e altri concetti collegati non godono, presso le classi dirigenti e intellettuali di questo Paese - specie quelle più politicamente e culturalmente "corrette" - di grande reputazione in questa fase storica. In particolare, presso la classe "legislativa".

La recente emissione, a pioggia, di normative di decarcerizzazione, decriminalizzazione, depenalizzazione... insomma di indulgenza plenaria o quasi plenaria, è lì a dimostrarlo. Anche per reati non proprio "bagatellari", come si dice in giuridichese.

Salvo poi coniare - da parte di quello stesso legislatore ultragarantista, la licenza di uccidere notturna "per legittima difesa", per assecondare i borborigmi dello sterminato intestino del Paese che sogna di farsi giustiziere per una notte.

D'altra parte, l'assunto per il quale il bene ambiente meriti una tutela piena ed efficace, nella quale la parte penale non è sostituibile, è di fatto sconosciuto al nostro sistema giuridico; e, più in generale, al nostro sistema Paese.

O almeno lo era fino al maggio 2015.

In quel periodo, è accaduto qualcosa di “epocale” (la parola è inflazionata, ma forse non sproporzionata rispetto all’evento) in quel sistema, almeno in quello giuridico: la tutela penale dell’ambiente e i suoi operatori sono stati finalmente dotati di una normativa seria. Con le conseguenti, fondate aspettative che, quella tutela possa diventare, nel suo complesso, una cosa seria.

Il vecchio, sclerotizzato e, per certi versi, tragicomico apparato sanzionatorio (si fa per dire), fondato quasi esclusivamente su quelle bizzarre figure di reati votate naturalmente all’estinzione per prescrizione che nel nostro ordinamento sono le contravvenzioni, è stato affiancato da un ben più credibile corpus di delitti e di pene per fatti che si chiamano inquinamento ambientale, disastro ambientale, impedimento del controllo, omessa bonifica.

I limiti di pena sono stati portati in alto, molto in alto; com’è giusto che sia a fronte di condotte criminali in grado di devastare l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità: in una parola, la vita, di esseri umani e non umani.

A questo elemento si aggiunge il raddoppio dei termini di prescrizione, per provare a sottrarre almeno questa materia vitale, o la gran parte di essa, a quell’autentico marchio di fabbrica della giustizia made in Italy che è la soppressione sistemica di masse di reati, e la conseguente impunità capillare per i loro autori, per il mero decorrere del tempo.

Insomma, una legge utile; emessa, peraltro, proprio in attuazione della Direttiva comunitaria indicata all’inizio di queste note. Tanto che non sembra neanche frutto di quello stesso legislatore che, come si accennava, oscilla regolarmente tra garantismo criminogeno e conati forcaioli.

Forse, alla eccentrica “virtuosità” di questo articolato non è estraneo il fatto che esso sia stato concepito e partorito in ambito esclusivamente parlamentare, espropriando per una volta gli

espropriatori governativi di una prerogativa (quella legislativa) che, per definizione, dovrebbe esser proprio di questi ultimi solo “in casi straordinari di necessità e urgenza”, secondo un antico adagio ormai caduto in obsolescenza programmata, prim’ancora che in disgrazia.

Tuttavia, secondo una pletora di accigliati censori e di più o meno qualificati giureconsulti, questa legge deborda di contraddizioni, imperfezioni, strafalcioni. In quanto tale, è stata ripetutamente passata per le armi dottrinali su riviste gallionate e in convegni accademici.

Invero, la Corte di Cassazione deve aver colpevolmente ignorato le implacabili bocciature di questi professori con il sopracciglio perennemente alzato (specie quando si tratta di norme che possono riguardare imputati dal colletto immacolato), giacché, fino a questo momento, la legge ha superato tutti gli esami cui è stata sottoposta dal Giudice di legittimità.

In ogni caso, i dotti, medici e sapienti in questione hanno, senza dubbio, ragione: quella sugli “ecoreati” è una legge colma di difetti.

Ma è parimenti indubitabile che, per molti di essi, il primo difetto, la colpa primigenia di quella legge è una non facilmente confessabile: quella di esser venuta alla luce.

Taluni dirigenti dell’epoca della alata classe imprenditoriale italiana durante l’iter di approvazione della legge si stracciavano le vesti perché quel provvedimento sarebbe stato fondato sul presupposto che “gli industriali sono malfattori per definizione”.

A tacer dell’icastica creatività della formulazione, sarebbe assai interessante approfondire l’idea di responsabilità d’impresa, per non dire, più in generale, di etica della responsabilità che stava, e probabilmente sta ancora, alla base della posizione dei massimi rappresentanti dei patri capitani d’industria.

Ne emergerebbe, con grande probabilità, un prezioso adattamento del pensiero di Adriano Olivetti o di Hans Jonas a una parte significativa, se non egemone, delle attuali classi dirigenti nazionali.

L'ambiente e la salute pubblica di questo stesso Paese, invece, per una volta, non hanno particolari motivi di temere per la loro incolumità dall'operato di questo legislatore, per dirla nella maniera più sobria possibile.

Questo testo legislativo sarà sottoposto a tanti esami ancora, duri, durissimi: quelli che contano davvero, quelli che si svolgono nelle aule d'udienza.

E non è affatto scontato che vengano tutti superati brillantemente come è stato fino a questo momento.

Ma, grazie a questa stessa legge, per la prima volta in questo Paese, hanno qualche buon motivo di temere sul serio l'esame del processo penale anche inquinatori seriali e attentatori abituali alla pubblica incolumità.

Nella società fondata sulla certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che vivere rettamente sia inutile, per parafrasare Corrado Alvaro, non è un risultato da poco.

“Nel passato abbiamo fatto tante indagini per reati ambientali che poi purtroppo sono andati in prescrizione. Ora finalmente c'è questa legge. È una legge chiara e che permette alla polizia giudiziaria di operare con più facilità grazie ai sequestri, agli arresti, alle intercettazioni, alle indagini bancarie e a quelle patrimoniali”.

Raffaele Velardocchia, comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Ancona, Jesi (An), 6 maggio 2016

**PADRE MAURIZIO PATRICIELLO,
sacerdote della “Terra dei Fuochi”**

**“OCCORRE RITROVARE E VIVERE IL SIGNIFICATO
ESATTO DEL VERBO AMARE”**

Sant'Ireneo: «La gloria di Dio è l'uomo vivente». L'uomo, ogni uomo, al di là della lingua che parla, della religione che professa, della cultura accumulata o del proprio conto in banca, è “gloria di Dio”. Questa verità è molto importante e consolante per tutti; per noi cristiani lo è ancora di più, perché crediamo in un Dio che si è fatto uomo. Il Signore non è diventato un galantuomo o un superuomo, ma un uomo. Semplicemente e stupendamente uomo. Il che vuol dire che se Gesù è stato veramente Dio e veramente uomo, noi saremo tanto più simili al Dio nel quale crediamo quanto più diveniamo uomini veri. Comprendiamo, allora, la motivazione profonda per cui tutto deve girare attorno all'essere umano, visto come figura centrale. Due anni fa è stata pubblicata l'enciclica “Laudato Si” di papa Francesco, sul tema del Creato. A una lettura più approfondita, però, ci si accorge che al centro di questo importante documento pontificio c'è l'uomo. L'uomo che, con l'ambiente deve vivere in simbiosi. L'uomo che deve avere a cuore i fratelli più fragili e indifesi: bambini, anziani, ammalati, piccini non ancora nati ma già vivi nel grembo delle mamme. Una società veramente civile e moderna dovrebbe - deve - essere valutata in base alla capacità che ha di mettersi in ascolto e al servizio dei piccoli e dei poveri. Purtroppo - e dico purtroppo - questo non avviene sempre. Logiche perverse, l'insaziabile sete di potere e di denaro, sovente spingono la società verso scelte scellerate che lasciano indietro tanta parte di questa nostra cara umanità. Ma, quando l'uomo decide di scendere dal piedistallo sul quale il Signore lo ha innalzato, si crea uno squilibrio. E da signore qual era, non

poche volte, si ritrova a essere schiavo di se stesso e delle cose. Basti pensare ai problemi ambientali che, negli ultimi tempi, mi vedono così impegnato. Papa Francesco, in una delle sue omelie a Santa Marta, ha avuto parole molto dure per chi è legato al denaro. Per tutti, ma soprattutto per i sacerdoti e vescovi che cadono in questa trappola stupida, illogica e dannosa. Il Pontefice si è detto molto triste. Tristezza che è emersa anche dalla espressione del suo volto addolorato e corrucciato. Come non dare ragione al Santo Padre? Come non essere d'accordo con la sua predicazione? Nel meditare le sue parole mi sono ritrovato a scrivere: «Perché succede? Quando succede? Succede quando si smarrisce il fine della propria vita; quando il Signore non occupa più il centro del nostro cuore. Quando al primo posto della nostra riflessione e del nostro impegno non c'è più l'uomo con la sua immensa dignità. È allora che le cose, i beni materiali, gli onori di questo mondo, la vanità, l'orgoglio, la ricerca dei piaceri possono prendere il sopravvento. L'uomo ha terrore del vuoto interiore, non lo sopporta, non lo regge. E, quando non sente più la presenza del Signore, tenta di rimediare in ogni modo». Molte persone - ingenuamente, pericolosamente - pensano che il mutare delle mode e dei comportamenti degli uomini, possono modificare anche i loro sentimenti. Ho riflettuto molto su questo e sono arrivato a questa conclusione: è vero, gli anni passano, le cose cambiano, devono necessariamente cambiare, è sempre stato così dal primo giorno in cui siamo arrivati sulla faccia della terra. Cambia la lingua che si evolve continuamente, tanti "valori" antichi che non ci appaiono più tali, ma quello che non cambia mai è il cuore dell'uomo, sempre bisognoso di amare e di essere amato. Su questo credo che non ci siano dubbi.

Dobbiamo imparare a essere uomini. Gilbert Keith Chesterton: «L'uomo non nasce libero, nasce libero di diventare libero». L'uomo, dunque, è dono e conquista. Libertà e fatica. Intelligenza e volontà. Sentimenti e carità. Libero di diventare libero.

Ma anche libero di sprecare la sua esistenza. Libero di diventare uomo. Non è facile ma è possibile. E incredibilmente bello. È un viaggio. Dobbiamo farci esploratori. Sommozzatori. Alpinisti. Speleologi. Dobbiamo andare alla ricerca di noi stessi. Della parte più bella che è nascosta in noi. E, per farlo dobbiamo mettere a tacere ogni forma di egoismo e di mollezza. Di pigrizia e di stupido orgoglio. Di avarizia e di arroganza. Non dobbiamo cadere nella trappola micidiale che tante vittime ha fatto nel corso dei secoli. Le cose ci sono state date perché ci servino, non per essere servite. Tutto deve girare attorno all'uomo. Se diamo alle cose, ai beni materiali, alle comodità eccessive, al consumismo sciocco, al lusso sfrenato un'importanza che non hanno, essi si faranno prepotenti, despoti, tiranni. E finiranno col pretendere sempre di più. L'amore non fa male a nessuno. Mai. Tutti abbiamo bisogno di amare e di sentirci amati. Chi sa di essere amato si avverte importante, utile, indispensabile. Si accorge di essere migliore. E tenta di ricambiare. "Dove non c'è amore, metti amore e trovi amore" diceva san Giovanni della Croce. Un cuore che ama, sa allargarsi a dismisura. Fino a donarsi completamente. Allora nascono i santi, gli eroi, i veri uomini. In un cuore capace di amare tutti – tutti – trovano la porta spalancata per entrare e lo spazio per dimorare. Non bisogna avere paura di amare. L'amore è a cerchi concentrici. Ciò significa che c'è un nucleo centrale che si allarga sempre di più fino ad arrivare agli estremi confini della terra; fino ad arrivare ad abbracciare fratelli e sorelle sconosciuti compresi gli uomini che non sono ancora nati. Fino ad arrivare ad amare le cose che servono e serviranno all'uomo. E a odiare e combattere tutto ciò che all'uomo procura umiliazione, sofferenza e morte. L'uomo è relazione. Non è un'isola ma un arcipelago. Non è una monade oscura, ma un castello con mille finestre spalancate sull'infinito. L'uomo è per sua natura un "chiacchierone". Sempre bisognoso dell'altro. Ha bisogno perciò di entrare in dialogo con se stesso e con i fratelli;

con il Creato e con Dio. Rispettare la natura, impegnarsi per la custodia del Creato, preoccuparsi per la qualità dell'aria, della terra e dell'acqua, vuol dire, al di là di tutto, amare l'uomo. Ho scritto un articolo, proprio in questi giorni, in cui narro la storia di una delle ultime donne morte di cancro nel mio paese: «La "Terra dei fuochi" continua a mietere vittime. Lo scempio ambientale per noi si traduce in malattie e morte.

Il nostro ex Premier, Matteo Renzi, dopo aver promesso 450 milioni al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato: «Abbiamo sanato la ferita della terra dei fuochi». Purtroppo non è vero. E Renzi lo sa bene. Da parte mia glielo ho detto nell'incontro avuto alla reggia di Caserta. E l'ho ripetuto in diversi articoli pubblicati sul quotidiano "Avvenire". Con estrema umiltà e altrettanta fermezza. Prima di tutto la verità. Gesù è Verità. Noi dobbiamo imparare a vivere nella verità. A dire sempre e solamente la verità. A credere che la verità è il primo atto di carità. Quella barca di denaro, infatti, servirà per bonificare un solo sito, quello di "Taverna del re" in Giugliano, dove negli anni tra il 2000 e il 2009, con una superficialità e irresponsabilità che spaventano, furono ammassate sei milioni di tonnellate di immondizie urbane. Un'enormità che da anni ammorbida la campagna, l'aria, la vista, l'umore, la salute. "Taverna del re" rientra nel dramma della "terra dei fuochi", ma non è la "terra dei fuochi".

Intanto la "terra dei fuochi", quella vera, continua a fare tanto male. A mantenere la parola data. Lina aveva solo 46 anni. La conobbi tre anni fa, quando scendemmo in strada con le gigantografie dei nostri defunti, tra cui tantissimi bambini, giovani genitori, adolescenti, morti di cancro e di leucemia. Lo facemmo per rispondere al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la quale affermava che nella nostra terra ci si ammala di più di cancro per gli stili di vita personale e non anche per l'inquinamento

ambientale. Quelle parole ci fecero un male incredibile. Furono per noi una vera picconata in testa. Quelle parole stavano a dire: « Signori, che volete dallo Stato, se la colpa è vostra? Vi ammalate e morite, è vero, ma questo accade perché mangiate male, fumate troppo e non fate prevenzione». Rispondemmo al ministro facendo stampare 150.000 cartoline raffiguranti 11 giovani mamme che stringevano al cuore la foto del loro bambino morto di cancro o di leucemia. Le cartoline, ritirate gratuitamente dalla gente nella nostra parrocchia in Caivano, furono spedite a Papa Francesco e all'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Se è vero che stiamo morendo per i motivi cui alludeva il ministro, allora ella aveva il dovere di spiegarci perché si ammalano e muoiono i bambini. Preparammo poi una protesta forte, civile, democratica. Ma anche ferma e convinta. Una fiumana di persone, almeno cinquantamila, da Orta di Atella, in provincia di Caserta, si portò ai piedi della Madonna di Campiglione, a Caivano in provincia di Napoli. La gente, stanca, delusa, addolorata, arrabbiata, alzando verso il cielo le foto dei propri cari stroncati dal cancro, si stringeva attorno al vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, e ai loro parroci. Fui colpito da una giovane signora dal volto triste che innalzava una gigantografia che ritraeva tre volti: quello della mamma, del papà e della giovanissima sorella, tutti morti di cancro nel giro di pochi anni. Era Lina. Un giorno confidò a un'amica: «Dalla vita ho ricevuto tanto poco. Ho passato gli anni della mia giovinezza ad accudire i miei genitori e mia sorella. Avessi almeno raggiunto qualche risultato. Purtroppo, ho dovuto accompagnarli al cimitero...». Pochi mesi dopo anche Lina, che si preparava a passare qualche giorno al mare, avvertì i primi sintomi del mostro che tutti ci atterrisce. Disdisse la vacanza e cominciò a salire i primi gradini del calvario che la condurrà alla morte. In poco tempo il male prese il sopravvento. Mi mandò a chiamare. Andai a trovarla una mattina. Fu felicissima di vedermi. Compresi che era ormai

agli sgoccioli. Come sempre rimasi stupito nel constatare quanta gioia e serenità è capace di donare la presenza di un sacerdote a chi giace in un letto di dolore. Pregammo insieme. La benedissi. Pochi giorni dopo Lina smise di soffrire e volò in cielo.

La “terra dei fuochi” continua a mietere le sue vittime. In una regione, la Campania, dove le liste di attesa per essere ammessi ai vari esami diagnostici negli ospedali sono lunghissime. In quegli stessi ospedali dove però funziona “l’intramoenia”, che contribuisce – e non poco - all’allungamento delle liste. Per accedere all’ “intramoenia”, però, si paga. E i poveri, con uno o più malati da accudire, non possono permettersi di sostenere quelle spese. Per loro, quindi, niente “intramoenia”. I poveri, i nostri poveri, i cari poveri, i prediletti di Gesù, sono le vittime sacrificali di un sistema iniquo che deve essere rivisto quanto prima. Non ci vuole molto per capire che questo modo di fare è l’ennesimo sopruso sulle spalle della povera gente, prima avvelenata e poi lasciata morire senza nemmeno ricevere le cure adeguate. Non siamo scienziati. Non abbiamo ricette da dare. Non vogliamo sostituirci a nessuno. Siamo un popolo che sta sopportando una sofferenza atroce. Un popolo abbandonato da decenni nelle mani di camorristi, intrallazzieri, industriali disonesti, politici corrotti, collusi, o, quanto meno, incapaci, pigri, negligenti. Un popolo che continua a chiedere i suoi diritti.

Ho invitato, e non una sola volta, il ministro della Salute a venire al capezzale dei nostri ammalati. A controllare personalmente quanto prezioso tempo un malato oncologico deve attendere prima di essere ammesso a una visita specialistica o a un’indagine strumentale. Fino a oggi non è mai venuta. Le lacrime dei poveri pesano quanto una montagna sulla coscienza di tutti. Scavano una voragine di cui non si riesce a vedere il fondo. “Perché? Perché?” farfugliava Lina fissandomi negli occhi. Mio Dio, quanta sofferenza. Perché? Perché gli uomini sono tanto

stolti, avidi, disumani da avvelenare la terra, l'aria, l'acqua e condannare a morte se stessi e i loro stessi figli? E pensare che fino a pochi anni fa l'Italia, la nostra cara Italia Civile e democratica non aveva nemmeno una legge per punire coloro che, facendosi beffe della salute e dei diritti della gente, inquinavano l'acqua, la terra, l'aria. Ricordo un giorno in cui tenemmo un importante convegno con il compianto, giovane, magistrato calabrese Federico Bisceglia. Al termine dell'incontro mi prese da parte e mi disse: «Ammiro tantissimo la tua fatica e quella dei volontari. State facendo un lavoro che merita rispetto e riconoscenza. Purtroppo debbo dirti, caro padre, che è tutto inutile». Rimasi come stordito da quelle parole. Che voleva dire, Federico? Perché era inutile, secondo lui, l'impegno stupendo di migliaia di volontari? Glielo chiesi. «Perché anche quando le forze dell'ordine dovessero acciuffare un criminale intento a sversare un'autobotte di veleni pericolosissimi in un campo di grano, possono solo fargli una contravvenzione. Noi magistrati non abbiamo le armi per incastrarlo e gettarlo in galera». Vero. Mi resi conto che occorreva lavorare insieme. Tutti insieme, ognuno per la sua parte. I volontari avevano bisogno dei politici; i politici dei volontari, dei magistrati, della stampa, dei medici. Non era facile. In parlamento, a dire il vero, una legge sui reati ambientali giaceva da anni, tra la pigrizia di alcuni e gli interessi di altri.

L'arrivo di tanti giovani nelle aule di Montecitorio e palazzo Madama, la spinta dei volontari, i documenti che i vescovi campani andavano scrivendo sulla necessità di tutelare l'ambiente, una nuova coscienza ecologica fecero sì, che il 22 maggio del 2015, l'Italia si dotasse di una legge sugli ecoreati. Certo, poteva essere migliore, ma è già un primo passo verso la tanta agognata liberazione dei nostri territori. Il nostro grazie a tutti i parlamentari che hanno lavorato sodo per ottenere questo risultato. Un grazie particolare all'onorevole Salvatore Micillo. Per noi che continuiamo questa lotta faticosa e nobile, però è troppo poco

accontentarsi di non far del male. Bisogna andare oltre. Osare di più. Bisogna impegnarsi, lavorare, consumarsi per il bene dei fratelli. Occorre ritrovare e vivere il significato esatto del verbo amare. E coniugarlo in tutti i tempi e in tutti i modi. “Ama e fa quello che vuoi” scriveva sant’Agostino. Certo, perché se veramente ami trovi gioia solo nel procurare gioia al tuo fratello. Voglio che tutto quello che faccio oggi: il mio parlare, il mio scrivere, il mio pensare, le mie celebrazioni liturgiche, il mio essere parroco, il mio viaggiare per portare altrove la mia testimonianza e il lamento del mio popolo, tutto, tutto deve essere per la gloria di Dio e per contribuire alla salvezza degli uomini. Dio si fida di me, di te, di noi. Non dobbiamo deluderlo. Anche tanta gente si fida di noi. Non possiamo deluderla. “Getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai” recita un verso del Qoèlet. Gettalo. Abbi il coraggio di farlo. Credi. Trova la forza di privartene. Lancialo. E poi dimenticalo. Non ti preoccupare, qualcuno di certo lo troverà. E lo mangerà. Del tuo pane si nutrirà, anche se non lo sai. E quel cibo gli darà la forza di andare avanti. Di non scoraggiarsi. Di riprendere il cammino. Sii generoso. Non essere tirchio. Non essere avaro. L’avarico non è capace di amare. L’avarizia è chiusura, paura. È mancanza di fiducia in Dio che ti chiede di credere alla sua promessa. Accogli l’invito. Non pensare solamente a te. Imita il bambino che dona a Gesù la sua merendina e permettendogli così di sfamare migliaia di persone. “Moltiplicazione dei pani” chiamiamo questo miracolo strepitoso. A me piace chiamarlo: “condivisione dei pani”. È dando che si riceve. È morendo che si risorge a vita eterna. Nella nostra bella, musicale lingua napoletana abbiamo un detto che recita: «Fai il bene e poi dimenticalo». A che serve ricordarlo? Di certo porterà dei frutti. Ed è quella la cosa più importante. Che importa se nessuno saprà mai che quel pane lo hai donato tu? L’essere umano deve essere la bussola per tutti, credenti e non credenti. Il luogo dove possiamo incontrarci.

Il santuario davanti al quale tutti dobbiamo inginocchiarci. La terra santa sulla quale, come Mosè, dobbiamo toglierci i calzari. Scalzi davanti a Dio. Scalzi davanti all'uomo. L'uomo e la sua immensa dignità.

“Prima della legge perdevamo la testa per capire come fermare gli ecoreati, ora ci sono norme specifiche che costituiscono una conquista importantissima. Questa è una rivoluzione e un'ottima iniziativa del legislatore che ha dato la giusta dignità ai reati ambientali”

**Franco Sebastio, ex procuratore capo di Taranto, Taranto,
1 aprile 2016**

LUCA RAMACCI
Consigliere Suprema Corte Cassazione
Terza Sezione Penale

“SULL’AVVERBIO ABUSIVAMENTE”

Molto si è discusso in dottrina in ordine all’utilizzo dell’avverbio “abusivamente”, espressione presente all’interno della definizione del reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Prima ancora che la legge venisse definitivamente approvata, l’utilizzazione dell’avverbio «abusivamente» (che è presente anche nel diverso e più grave reato di «disastro ambientale») ha suscitato le critiche di una parte della dottrina (si vedano, ad es., AMENDOLA “Delitti contro l’ambiente”: arriva il disastro ambientale “abusivo” e ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, Nonché PALMISANO “Delitti contro l’ambiente”, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’? tutti in lexambiente.it) che ha paventato la possibilità che il suo inserimento possa rappresentare un pericoloso limite all’ambito di operatività delle nuove disposizioni, relegandone la configurabilità ai soli casi in cui manchino i necessari atti abilitativi, quando, appunto, la condotta sia «abusiva».

Si tratta, come è stato fatto notare (AMENDOLA, cit.), di una modifica al testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati, che considerava le condotte poste in essere «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», anche se, con riferimento alla sola ipotesi del disastro, si rinveniva l’ulteriore precisazione «o anche abusivamente». Nei citati commenti, peraltro, si è richiamata l’attenzione sul fatto che anche nell’art.260 del d.lgs.152\06, concernente il delitto di

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il legislatore aveva, in passato, utilizzato l'avverbio «abusivamente», destando fin da allora le perplessità dei commentatori (v. VERGINE Sul delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” in lexambiente.it).

Non potrà dunque farsi a meno, nella pratica applicazione delle nuove norme, di tenere presente il contributo interpretativo già offerto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disposizione da tempo ormai vigente.

Tale evenienza dovrebbe, seppure in parte, tranquillizzare quanti hanno, del tutto legittimamente, criticato le modalità di redazione delle nuove norme, prendendosi atto del fatto che l'art.260 del d.lgs.152\06 e, prima ancora, l'articolo 53-bis del d.lgs. 22/97, rispetto al quale il primo si pone in perfetta continuità, sono stati applicati ad una pluralità di condotte poste in essere con le più disparate modalità esecutive e non sembra che, considerata anche la funzione di chiusura e di tutela anticipata assicurata dalle contravvenzioni con riferimento a plurime fattispecie, situazioni di particolare allarme siano sfuggite alla sanzione penale.

È infatti evidente che la mera disponibilità di un titolo abilitativo, ora, come in precedenza, non potrà rendere lecite determinate condotte, non soltanto perché certi eventi, specie se di rilievo, sono quasi sempre il risultato di una non corretta osservanza di disposizioni prescrittive contenute nelle stesse autorizzazioni, ma anche perché resta sempre al giudice penale la possibilità di valutare la validità e l'efficacia dell'atto autorizzatorio secondo principi, ormai consolidati e frequentemente applicati proprio con riferimento ai reati ambientali.

Ad esempio, in tema di rifiuti, si è precisato (Cass. Sez. III n. 13676 del 3 aprile 2007, Lovato ed altro) che la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude

il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma, anzi, comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato. Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza sulla sfera riservata alla pubblica amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. L'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) costituisce inoltre un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo del reato contestato pure riguardo all'apprezzamento della colpa.

Altrettanto è avvenuto con la disciplina urbanistica (v., ad es., da ultimo, Cass. Sez. III n. 37847 del 16 settembre 2013, Sorini,. Si vedano anche Sez. 3, n. 21487 del 21 giugno 2006, Tantillo, contenente dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema).

Vero è, come insegna l'esperienza, che i fenomeni di maggiore e più spregiudicata aggressione del territorio avvengono sotto una parvenza di regolarità assicurata dal disinvolto rilascio di titoli abilitativi e, quando ciò non basta, da disposizioni normative appositamente emanate, ma è altrettanto vero che la previsione di nuove ipotesi di reato si aggiunge comunque a quelle già esistenti, colmando, seppure in parte e con tutti i limiti posti da un testo certamente perfettibile, un vuoto da più parti avvertito. Venendo, quindi, all'esame della giurisprudenza di legittimità che si è, nel tempo, occupata del significato da attribuire

all'avverbio «abusivamente», utilizzato anche nell'art. 260 d.lgs. 152\06, va segnalato che, in una recente decisione (Cass. Sez. III n. 21030 del 21 maggio 2015, Furfaro ed altri), si esclude la possibilità di violazione di principi costituzionali in relazione ad eventuali incertezze interpretative correlate all'utilizzazione della discussa espressione (oltre che dal riferimento alle attività continuative e organizzate ed in ordine all'elemento soggettivo del reato), ricordando come un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente ritenga che il carattere «abusivo» di una attività organizzata di gestione dei rifiuti, tale di integrare il delitto, sia configurabile quando si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, precisando anche come ciò si verifichi non soltanto in totale mancanza di dette autorizzazioni (definendo, in tali casi, l'attività come «clandestina»), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La stessa decisione richiama altra pronuncia (Cass. Sez. III, n. 44449 del 4 novembre 2013, Ghidoli) nella quale si era affermato che «il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto», con la conseguenza che «la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico» (nello stesso senso, Sez. III n. 18669 del 6 maggio 2015, Gattuso; Sez. III n. 19018 del 2 maggio 2013, Battistello ed altri; Sez. III n. 46189 del 13 dicembre 2011, Passariello e altri; Sez. III n. 40845 del 19 no-

vembre 2010, Del Prete ed altri Sez. III n. 358 dell' 8 gennaio 2008, Putrone in *Dir. e Giur. Agr. Amb.* n.7-8\2008 pag. 441 con nota di LO MONTE La locuzione “ingenti quantitativi” (art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/97 ora art. 260, D.Lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative; Sez. IV n. 13190 del 30 marzo 2007, Putrone; Sez. V n. 43330 del 7 dicembre 2006, Pellini; Sez. III n. 40828 del 10 novembre 2005, Fradella in *Riv. Pen.* n. 4\2006 pag.440 con nota di MEDUGNO Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi).

In altri termini può dirsi, utilizzando le parole di un'altra decisione del medesimo tenore (Cass. Sez. III n. 4503 del 3 febbraio 2006, Samarati in *Urban. e App.* n. 5\2006, pag. 615 con nota di BISORI, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica ed in *Consul. Impr. Comm. Ind.* n. 9\2006 pag. 1335 con nota di IZZO, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), che il requisito dell'abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime.

Si tratta, peraltro, di pronunce che la più attenta dottrina ha, per lo più, già preso in esame (AMENDOLA, *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, cit.) per confutare la opposta tesi (PALMISANO, cit.) secondo la quale la giurisprudenza avrebbe sostanzialmente ampliato, dal 2008, il significato del termine in esame, ricordando anche come sia riscontrabile, in un numero minore di pronunce, una valutazione più estesa del termine, intendendolo come riferito, in un caso (Cass. Sez. III n. 8299 del 3 marzo 2010, Del Prete), «a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa» ed osservando, in in altri

(Sez. III n. 47870 del 22 dicembre 2011, Giommi ed altri; Sez. III n. 24148 del 16 giugno 2011, Accarino ed altri), che l'abusività delle condotte «non è esclusa dalla regolarità di una parte di esse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita».

È dunque sulla base di tale pregressa esperienza che ci si dovrà confrontare per individuare, rispetto al caso specifico, se una determinata condotta possa ritenersi «abusiva», non apparendo fin d'ora ostativa ad una tale qualificazione anche la mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nell'atto abilitativo, atteso che lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe ritenersi comunque legittimo, anche se formalmente autorizzato.

“Si tratta di una legge epocale ed eccezionale che fa la differenza”

Giuseppe Vadalà, comandante del Corpo forestale dello Stato in Toscana, Messina, 21 marzo 2016

FRANCO ROBERTI,
magistrato, ex Procuratore nazionale Antimafia

**“LE NOVITÀ DELLA LEGGE. PROCURE ORDINARIE E
PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA”**

Con la legge 22 maggio 2015, n.68, sono state introdotte nell’ordinamento nuove fattispecie delittuose relative a condotte di “aggressione all’ambiente”. Si tratta, invero, di una innovazione legislativa attesa da lungo tempo ed assolutamente necessaria al fine di dare adeguata risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell’ecosistema.

La novità legislativa in parola consente di non “affidare” la repressione penale all’utilizzo esclusivo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro “innominato”, previsto dall’art. 434 del codice penale.

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà ermeneutiche ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di “disastro”, più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo completare il quadro sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici ritenute necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

In tema di coordinamento di indagini in materia ambientale, la novella legislativa (art. 1, comma 7) introduce il dovere

del pubblico ministero di dare comunicazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Detto obbligo informativo a carico dell'autorità giudiziaria procedente è previsto dal novellato articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di coordinamento delle indagini. La disposizione prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

Essendo l'obbligo di comunicazione degli uffici di procura cogente per il futuro, si è posta l'esigenza di un esaustivo flusso informativo anche in merito ai procedimenti penali più rilevanti per disastro ambientale, configurato in base all'art. 434 c.p., che pendono, anche presso le Procure ordinarie, da epoca antecedente alla novella in esame; ciò non solo allo scopo di implementare viepiù il patrimonio dei dati informatici della banca dati della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali, ma anche di assicurare, attraverso il raccordo informativo ed informatico fra il passato ed il presente, l'effettiva centralizzazione delle informazioni e garantire l'eventuale e proficuo coordinamento da parte della Direzione nazionale.

In una realtà di tale tipo del tutto essenziale è il coordinamento delle forze schierate in campo dall'apparato repressivo dello Stato e la armonizzazione delle dinamiche operative nel rispetto delle norme sostanziali e processuali. E ciò anche perché, trattasi di un settore di intervento in cui non uniformi dinamiche investigative possono determinare l'indebolimento del contrasto dei reati ambientali.

A tal fine, la Direzione nazionale, ha richiesto ai procuratori

generali presso le Corti di appello di adottare le opportune iniziative affinché i procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti assicurino le tempestive comunicazioni previste dal citato art. 118 bis e di invitare i medesimi uffici requirenti a fornire le informazioni relative ai procedimenti penali pendenti ed iscritti prima della novella legislativa ai sensi dell'art.434 c.p.-

Ma il problema, alla luce della introduzione degli eco-reati nel codice penale, che sono di competenza delle Procure "ordinarie", è di più ampia portata. Sarebbe veramente dannosissimo, e tale da determinare serie conseguenze sulla reale portata della innovazione legislativa, se diverse interpretazioni della legge, soprattutto riguardo agli articoli 452 *bis* (inquinamento ambientale) e 452 *quater* (disastro ambientale) del codice penale, dovessero determinare un inceppamento della azione di repressione dei reati. Pericolo, questo, non ipotetico, specie se si considera che, all'indomani della riforma, numerose sono state le voci critiche che si sono levate, spesso anche da parte di rinomati ambienti della dottrina e della stessa magistratura, nei confronti di una legislazione, certo migliorabile come ogni umana cosa, ma sicuramente apprezzabile sia nelle intenzioni che nella concreta attuazione.

E già a suo tempo la Direzione nazionale, consapevole del buon uso che si è fatto della norma di cui all'art.260 T.U.A. (traffico illecito organizzato di rifiuti), aveva definito prive di fondamento le censure mosse da più parti contro l'utilizzazione da parte della legge n.68/2015 dello stesso avverbio "*abusivamente*" utilizzato nel predetto articolo, certa del fatto che nessun problema avrebbe potuto determinare, se correttamente interpretato alla luce della ormai assodata giurisprudenza. Come pure non allarmanti si erano ritenuti i termini "*compromissione*" e "*deterioramento*", utilizzati nelle nuove norme, che ad altro non possono fare riferimento che ad una alterazione della situazione ambientale preesistente.

La questione appare tuttavia superata (si spera definitivamente) dall'intervento della Corte di legittimità in tema di delitto *ex art. 452 bis c.p.*, con la sentenza n. 10094/2016 R.G. del 21.09.2016, che ha concluso conformemente alle argomentazioni di cui sopra.

Così la Corte:

“Pare dunque opportuno ricordare, in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-bis del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152/06, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.).

Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al

delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Ed, ancora, in ordine al significato da attribuire a quei due termini di cui si diceva:

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'e-

cosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen.

Quindi, niente di quanto paventato dai detrattori della legge, sì da potersi concludere che, spesso, la tendenza a discettare per puro spirito critico finisce per assecondare e, comunque, agevolare crimini gravissimi, alla cui consumazione talora concorrono fior di esperti e specialisti, pronti a mettere i loro strumenti a disposizione dell’illecito.

“Prima scrivevamo le nostre informative di reato con la matita, magari spuntata. Ora con la nuova legge lo facciamo con la penna stilografica”

Gianni De Potestà, Ispettore del Corpo forestale dello Stato, Torino, 17 ottobre 2015

LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
(15G00082)

Vigente al: 7-12-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto

di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo

452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali

o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga

portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in

cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 È sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui

al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello»

sono inserite le seguenti: «nonché all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un

periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). -1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo

318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1.

Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n.150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 È sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis È punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n.150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il

comma 1-bis È sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n.150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

RISULTATI LEGGE 68/2015

Nel 2016 sono stati 25.889 i reati ambientali accertati su tutto il territorio nazionale, 71 al giorno, circa 3 ogni ora. Crescono del 20% gli arresti e diminuiscono del 7% gli illeciti. In tutta la Penisola dilaga la corruzione, l'altra faccia delle ecomafie, con la Lombardia e il Lazio le regioni più colpite. Sul fronte abusivismo, sono 17mila le nuove costruzioni fuorilegge. Resta la morsa dell'ecomafia nel Mezzogiorno. La Campania in testa alla classifica regionale degli illeciti. Il Lazio è sempre la prima regione del centro Italia, la Liguria è la prima del Nord.

Nella lotta contro le ecomafie e i ladri del futuro si sta percorrendo la giusta strada. A soli due anni dall'entrata in vigore della legge sugli ecoreati, nel complesso diminuiscono gli illeciti ambientali e il fatturato delle attività criminali contro l'ambiente. Un trend positivo, che lascia ben sperare. Nel 2016 i reati ambientali accertati delle forze dell'ordine e dalla Capitaneria di porto sono passati da 27.745 del 2015 a 25.889 nel 2016, con una flessione del 7%. Per dirla in altro modo, si tratta di 71 al giorno, circa 3 ogni ora. Cresce, invece, il numero degli arresti 225 (contro i 188 del 2015), di denunce 28.818 (a fronte delle 24.623 della precedente edizione di Ecomafia) e di sequestri 7.277 (nel 2015 erano stati 7.055), a testimoniare una sempre maggiore efficacia dell'azione investigativa e repressiva. Inoltre nel 2016 il fatturato delle ecomafie scende a 13 miliardi registrando un - 32% rispetto allo scorso anno, dovuto soprattutto alla riduzione della spesa pubblica per opere infrastrutturali nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso e al lento ridimensionamento del mercato illegale.

Per numero di illeciti ambientali: in vetta la Campania con

3.728 illeciti, davanti a Sicilia (3.084), Puglia (2.339) e Calabria (2.303). La Liguria resta la prima regione del Nord, il Lazio quella del Centro. Su scala provinciale, quella di Napoli è stabilmente la più colpita con 1.361 infrazioni, seguita da Salerno (963), Roma (820), Cosenza (816) e Palermo (811).

È quanto emerge in sintesi da Ecomafia 2017 di Legambiente, le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, edito da Edizioni Ambiente con il sostegno di Cobat e Novamont.

Il combinato disposto del calo di illeciti e dell'aumento di arresti e denunce è merito dei più efficaci strumenti investigativi grazie al rinnovato impianto legislativo che nel 2015 ha inserito nel codice penale i delitti ambientali (legge 68/2015). A fronte di 1.215 controlli, nel 2016 la legge 68/2015 ha consentito di sanzionare 574 ecoreati, più di uno e mezzo al giorno, denunciare 971 persone e 43 aziende, sequestrare 133 beni per un valore di circa 15 milioni di euro con l'emissione di 18 ordinanze di custodia cautelare. Sul totale, 173 ecoreati hanno riguardato specificamente i nuovi delitti (pari al 30% del totale) mentre sono 401 (pari al restante 70%) i casi di applicazione del meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali minori (secondo quanto previsto dalla parte Sesta bis del Dlgs 152/2006). In particolare, sono 143 i casi di inquinamento ambientale, 13 di disastro ambientale, 6 di impedimento di controllo, 5 i delitti colposi contro l'ambiente, 3 quelli di omessa bonifica e 3 i casi di aggravanti per morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; la Campania si conferma la prima regione, con 70 ecoreati contestati. Sono 41 i procedimenti giudiziari che nel 2015 si sono conclusi con condanne di primo grado grazie alla nuova legge, mediante patteggiamenti e riqualificazione di reati contestati precedentemente sotto altro titolo.

Nell'ultimo anno e mezzo Legambiente ha censito ben 76 inchieste in cui le attività illecite in campo ambientale si sono intrecciate con vicende corruttive. Queste inchieste hanno comportato l'arresto di 320 persone e la denuncia di altre 820, coinvolgendo 14 regioni. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, se ne sono contate 31, più o meno il 41%. Negli ultimi 6 anni, dal 2010 al 2016, le inchieste degne di rilievo e censite per questo lavoro sono state 352: le due regioni più colpite sono il Lazio (49) e la Lombardia (44), davanti alla Campania, alla Sicilia, alla Calabria e alla Puglia.

Tra gli altri dati raccolti da Ecomafia 2017, calano i reati del ciclo illegale del cemento. Gli illeciti contestati nell'ultimo anno sono stati 4.426, in media più di 12 al giorno, con una flessione del 10% circa rispetto al 2015. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa se ne sono stati contati 1831, circa il 41% sul totale nazionale.

In aumento i reati contestati nella gestione dei rifiuti, nel 2016 sono stati 5.722 con una crescita di quasi il 12%, le persone denunciate (+18,55), quasi 16 al giorno, gli arresti 118 (+40%) e i sequestri 2202. Per quanto riguarda le attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, al 31 maggio 2017 le inchieste sono diventate 346, con 1649 ordinanze di custodia cautelare, 7.976 denunce e il coinvolgimento di 914 aziende. I paesi esteri coinvolti sono saliti a 37 (15 europei, 8 asiatici e 13 africani e uno americano). Sommando i sequestri effettuati nell'ultimo anno e mezzo, e solo nell'ambito di 29 inchieste monitorate, le tonnellate bloccate sono state più di 756.000. Un quantitativo di rifiuti tale che per trasportarlo servirebbero 30.240 tir, che messi in fila coprirebbero la stessa strada che da Roma arriva a Modena.

Sul fronte incendi, il 2016 è stato segnato da 4.635 roghi

che hanno mandato in fumo 27 mila ettari. Le persone denunciate, tra piromani, ecocriminali ed ecomafiosi sono stati 322, mentre quelle denunciate 14.

da “Ecomafia 2017 Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia” (fonte Legambiente)

LA LEGGENDA DEL COLIBRÌ

Un'antica leggenda africana racconta che un giorno, nella foresta dei grandi ALBERI, scoppia un incendio. Le fiamme divampano alte verso il cielo e il vento propaga il fuoco.

Spaventati tutti gli animali cominciano a fuggire cercando di mettersi in salvo verso la cima della MONTAGNA innevata.

Tutti tranne uno: il piccolo colibrì.

Il colibrì è un UCCELLINO minuscolo e delicato, dal veloce battito d'ali che, mentre gli altri cercano rifugio, si dirige verso il lago. È qui riempie il suo becco d'acqua e comincia ad andare avanti e indietro. Vola rapido dal fiume verso l'incendio su cui lascia cadere ogni volta una piccola goccia per poi ripartire veloce verso il lago.

Tutti gli animali sono stupiti dall'ostinata energia del piccolo colibrì e il LEONE, re della foresta, gli domanda:

“Ma cosa pensi di fare tu con una goccia?”

“Sono la goccia d'acqua che porto in dono” risponde serio il colibrì.

“Ma non riuscirai mai con una goccia d'acqua”, dice il leone incredulo.

Il colibrì senza fermarsi replicò, “faccio la mia parte”.

*Elaborazione grafica e stampa
a cura del C.R.D. della
Camera dei deputati
dicembre 2017*
